

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 concernente "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" (di seguito: "**decreto legislativo**").

L'intervento normativo è consentito dalla facoltà del Governo di adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (7 luglio 2018), nel rispetto dei principi e criteri di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, uno o più decreti legislativi recanti norme integrative e correttive.

Per la revisione delle Forze di polizia sono ancora disponibili le risorse finanziarie derivanti dagli ulteriori risparmi di spesa conseguenti all'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a 30.120.313 euro per l'anno 2017, 15.089.182 euro per l'anno 2018 e 15.004.387 a decorrere dall'anno 2019, come previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Atteso che a legislazione vigente non è prevista analoga facoltà per il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante "*Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*", il presente provvedimento contiene disposizioni nel rispetto del principio di equiordinazione degli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Nel rispetto del predetto principio, vengono, pertanto, apportate correzioni e integrazioni di carattere formale nonché quelle idonee ad intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione del complesso intervento normativo di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, rinviando ad una fase successiva altri opportuni interventi.

L'esercizio della predetta facoltà - entro i termini previsti per l'esercizio della delega - si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo, derivanti da quanto emerso nella fase di prima applicazione ed, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative connesse anche a lacune normative, nonché da diversi ricorsi attualmente pendenti presso numerosi Tribunali amministrativi regionali, uno dei quali ha già sollevato delle questioni di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, con specifico riferimento alle disposizioni applicate nella fase transitoria.

A tal fine, nell'ambito dei principi di cui al richiamato articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015, è stato predisposto l'unito schema di decreto legislativo, composto da **22 articoli**, suddivisi in cinque Capi, che riproducono in parte la stessa sistematica del decreto legislativo:

Capo I: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;

Capo II: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri;

Capo III: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale corpo della Guardia di finanza;

Capo IV: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Capo V: Modifiche al decreto legislativo, comprese quelle contenute nel Capo V dello stesso decreto legislativo, concernente le disposizioni finali e finanziarie.



Con riferimento al **Capo I**, relativo alle modifiche alla revisione dei ruoli del personale della **Polizia di Stato**, il presente schema di decreto costituisce il veicolo normativo per intervenire, parzialmente e coerentemente con le finalità del decreto legislativo, sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione, connesse, in particolare:

- a) alla mancata espressa previsione delle decorrenze della nomina a vice sovrintendente tecnico, a vice ispettore e a vice ispettore tecnico per i vincitori dei concorsi interni previsti nella fase transitoria;
- b) all'allineamento delle decorrenze giuridiche per la nomina alla qualifica di vice ispettore per i vincitori dei concorsi interni rispetto a quelle già previste per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici e ai ruoli dei sovrintendenti e sovrintendenti tecnici;
- c) alle modalità attuative dei concorsi interni che potrebbero contrastare con le finalità di salvaguardare il personale con maggiore anzianità effettiva nel ruolo e determinare scavalcamenti nei confronti del medesimo personale;
- d) alla mancanza di sufficienti Istituti di Istruzione per gestire nei tempi previsti i diversi corsi di formazione nella fase transitoria per i vincitori dei numerosi concorsi interni previsti per la stessa fase;
- e) all'impossibilità, nei prossimi anni, di disporre di ispettori superiori e sostituti commissari per il previsto massiccio contestuale collocamento a riposo per limiti di età, anche in riferimento al contenzioso promosso da numerosi ispettori superiori per il riconoscimento della pregressa anzianità nella qualifica di ispettore capo eccedente quella minima per l'accesso allo scrutinio;
- f) all'esclusione della corresponsione dell'assegno una tantum per una parte del personale con qualifica apicale con maggiore anzianità che non ha beneficiato di alcuna riduzione delle permanenze per l'accesso alle qualifiche superiori;
- g) all'elevata età media del personale in servizio e dal rilevante impiego di personale più anziano dei ruoli che espletano attività di polizia per attività di natura tecnico gestionale e amministrativa, anche per effetto della notevole riduzione del turn over.

La soluzione alle problematiche di cui alle lettere b), e) ed f), incidendo sulla equiordinazione tra le Forze armate e le Forze di polizia, potranno essere esaminate, come già accennato in premessa, solo qualora venga prevista la possibilità di intervenire, con analogo provvedimento correttivo, sul richiamato decreto legislativo n. 94 del 2017.

Ciò posto, il Capo I dello schema di provvedimento, composto di cinque articoli (da 2 a 6), reca modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del personale della Polizia di Stato:

- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*" (**articolo 2**);
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*" (**articolo 3**);
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante "*Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato*" (**articolo 4**);
- decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante "*Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato*" (**articolo 5**);
- decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78" (**articolo 6**).

Nello specifico:



L'articolo 2, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia", prevedendo:

- alle lettere a) ed e), che il regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplini anche l'efficienza fisica;
- alla lettera b), il rinvio ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza per la disciplina non solo delle modalità di svolgimento e della durata dei periodi di formazione per gli allievi agenti ma anche delle altre modalità attuative del corso;
- alla lettera c), l'estensione agli agenti in prova delle disposizioni in materia di dimissioni dai corsi già previste per gli allievi;
- alla lettera d), è prevista la possibilità di adottare ulteriori procedure di svolgimento del concorso per vice sovrintendente tecnico, anche attraverso modalità telematiche;
- alle lettere f e g), l'abrogazione delle disposizioni relative alla compilazione del rapporto informativo per le qualifiche dirigenziali, tenute invece alla redazione della relazione dirigenziale, nonché la rimodulazione dell'organo competente all'attribuzione del giudizio complessivo del rapporto informativo per il vice commissario, il commissario e il commissario capo e qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, individuato, in luogo del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, nel direttore della Direzione o Ufficio centrale presso il quale il personale suddetto presta servizio;
- alle lettere h) e i), analoghi meccanismi di semplificazione per la redazione del rapporto informativo per il medesimo personale in servizio, rispettivamente, presso le Questure e gli Uffici dipendenti o gli Uffici e Reparti periferici del Dipartimento della pubblica sicurezza;
- alla lettera l), l'adeguamento alle nuove qualifiche introdotte dalla revisione dei ruoli (di vice questore aggiunto e di vice questore) per il personale che svolge le funzioni di segretario delle Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato;

Lo stesso articolo 2, al comma 2, modifica la TABELLA A allegata al medesimo D.P.R. n. 335 del 1982, relativamente alle dotazioni organiche dei diversi ruoli ed alle funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato in relazione alle criticità emerse in fase di prima applicazione del decreto legislativo, sulla base delle risultanze dei lavori in corso, relativi alla revisione del regolamento, di cui al D.P.R. n. 208 del 2001, di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (richiamato dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto legislativo).

L'articolo 3, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica", prevedendo:

- alla lettera a), il rinvio ad un decreto del Ministro dell'interno per la disciplina delle mansioni e delle funzioni del personale dei ruoli tecnici in relazione agli specifici settori e profili di impiego, per razionalizzare l'impiego del personale suddetto adeguandolo alle rinnovate esigenze dell'Amministrazione;
- alla lettera b), la possibilità per tutti gli assistenti capo tecnici di partecipare allo scrutinio per merito comparativo per la nomina a vice sovrintendente tecnico, in analogia a quanto previsto per l'omologo personale del ruolo ordinario (eliminando il requisito dell'aver prestato servizio per almeno quattro anni); è inoltre inserita la previsione della possibilità di adottare ulteriori procedure di svolgimento del concorso per vice sovrintendente tecnico, anche attraverso modalità telematiche;



- alla lettera c) la revisione delle denominazioni di “sostituto direttore tecnico” in “sostituto commissario tecnico” per allinearla alla corrispondente qualifica del personale del ruolo che espleta funzioni di polizia;
- alla lettera e), l’armonizzazione della disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per vice ispettore tecnico con quella prevista per l’omologo personale del ruolo ordinario;
- alla lettera g):
 - al numero 1), l’allineamento delle denominazioni delle Commissioni per il personale dei ruoli tecnici alle nuove denominazioni dei medesimi ruoli introdotte dal riordino delle carriere;
 - al numero 2), l’adeguamento alle nuove qualifiche introdotte dal riordino delle carriere del personale che svolge le funzioni di segretario delle Commissioni per il personale dei ruoli tecnici;

Lo stesso articolo 3, al **comma 2**, prevede la sostituzione delle TABELLE A e B, allegate al medesimo D.P.R. n. 337 del 1982, relative, rispettivamente, alle dotazioni organiche del personale che espleta attività tecnico – scientifica o tecnica ed all’equiparazione delle qualifiche dei ruoli tecnici con quelle dei ruoli ordinari.

L’articolo 4, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante “Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato”, prevedendo:

- alla lettera a):
 - al numero 1), la rimodulazione degli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico principale e per il medico veterinario principale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza;
 - al numero 2), l’abrogazione della disposizione relativa agli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico e per il medico veterinario atteso che, con il riordino delle carriere, tali qualifiche sono previste con esclusivo riferimento alla frequenza del corso di formazione iniziale;
- alla lettera b), la rimodulazione degli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico principale e per il medico veterinario principale in servizio presso gli Uffici sanitari periferici;

Lo stesso articolo 4, al **comma 2**, prevede la sostituzione delle TABELLE A e B, allegate al medesimo D.P.R. n. 338 del 1982, relative, rispettivamente, alle funzioni del personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari e all’equiparazione tra le qualifiche del personale della carriera dei funzionari di Polizia e quelle della carriera dei medici di Polizia.

L’articolo 5, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante “Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato”, prevedendo:

- alla lettera c), la ridenominazione della qualifica composta del maestro vice direttore per esigenze di coordinamento con la rideterminazione di alcune qualifiche della carriera dei funzionari tecnici di Polizia;
- alla lettera d), la modifica della TABELLA G, relativamente alle nuove denominazione del personale del ruolo degli orchestrali.

L’articolo 6, comma 1, introduce modificazioni al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”, prevedendo:

- alla lettera a), che i commissari capo, qualora sostituiscano il dirigente di un Commissariato distaccato di pubblica sicurezza, esercitano anche le attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza;



- alla lettera b), la modifica conseguente all'introduzione, all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, della possibilità anche per il personale non appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, di partecipare al concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia;
- alla lettera c), ulteriori classi di laurea magistrali o specialistiche con ambiti disciplinari a contenuto giuridico ai fini della partecipazione al concorso per commissario della Polizia di Stato, nonché ulteriori classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale con ambiti disciplinari a contenuto giuridico ai fini della partecipazione al concorso per vice commissario della Polizia di Stato ed allo scrutinio per ispettore superiore. Inoltre, viene prevista la revisione della disciplina dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di Polizia rimettendola ad un regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in luogo di un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza. In tal modo viene armonizzata la disciplina della materia con quanto previsto per i ruoli degli agenti ed assistenti ed ispettori dei ruoli ordinari. Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono disciplinate da un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza;
- alla lettera e), l'integrazione della disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per commissario, statuendo la possibilità di ripeterlo una sola volta nelle ipotesi di mancato ottenimento del giudizio di idoneità e del mancato superamento delle prove previste per il primo e secondo ciclo del corso;
- alla lettera f), quale titolo per la partecipazione al concorso interno per vice commissario anche il possesso, oltre che della laurea triennale, della laurea magistrale o specialistica. Inoltre, si precisa che la già prevista riserva del venti per cento dei posti disponibili destinata ai sostituti commissari venga destinata al personale con tale qualifica con un'età non superiore a cinquantacinque anni; viene introdotta una ulteriore riserva del venti per cento dei posti disponibili in favore del personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e con un'età non superiore a trentacinque anni;
- alla lettera g), la modifica della composizione della Commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza, a dirigente generale tecnico e a dirigente generale medico, attraverso l'integrazione dei prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con i prefetti e i dirigenti generali di pubblica sicurezza, direttori di uffici e direzioni centrali, in analogia a quanto previsto per la composizione della Commissione per la progressione in carriera, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 334 del 2000;
- alla lettera i) la revisione delle denominazioni di "direttore tecnico principale" in "commissario tecnico" e di "direttore tecnico principale" in "commissario capo tecnico" per allinearle alle prime due qualifiche della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia;
- alla lettera m), l'eliminazione delle prove di efficienza fisica per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, nonché la revisione della disciplina dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia rimettendola ad un regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in luogo di un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza. In tal modo viene armonizzata la disciplina della materia con quanto previsto per i ruoli degli agenti ed assistenti tecnici e degli ispettori tecnici. Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono disciplinate da un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza;



- alla lettera q), l'integrazione delle attribuzioni dei medici principali, disponendo che gli stessi possano essere anche componenti delle Commissioni medico-legali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 (con la contestuale soppressione delle corrispondenti funzioni inserite nella tabella A, allegata al D.P.R. n. 338 del 1982 e modificata dalla tabella 3 allegata al presente schema di decreto);
- alla lettera r), la revisione della disciplina dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, rimettendola ad un regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in luogo di un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza. In tal modo viene armonizzata la disciplina della materia con quanto previsto per le altre carriere dei funzionari. Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono disciplinate da un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza; viene inoltre prevista l'introduzione, nel concorso pubblico per l'accesso alle qualifiche di medico e di medico veterinario, di una riserva del venti per cento dei posti disponibili, per la metà dei posti disponibili al personale del ruolo degli ispettori tecnici - settore sanitario e per l'altra metà al restante personale con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni in possesso del prescritto titolo di studio. La modifica è diretta a sanare una distonia nel sistema di accesso alle carriere dei funzionari, atteso che nei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari e dei funzionari tecnici di Polizia è già prevista una riserva del venti per cento dei posti disponibili a favore del personale interno;
- alle lettere s) e t), la riduzione, da un anno a sei mesi, della durata del corso di formazione iniziale per l'immissione alle carriere dei medici e dei medici veterinari con corrispondente aumento del periodo di effettivo servizio per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche di medico capo e di medico capo veterinario (rispettivamente da tre anni a tre anni e sei mesi e da sette anni a sette anni e sei), nonché una durata non superiore a tre mesi del corso di formazione dirigenziale per i medici capo e i medici capo veterinari (armonizzando la formulazione a quella speculare già prevista agli articoli 6, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000);
- alla lettera u), l'apertura verso altri attori istituzionali in materia di aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato, in precedenza rimesso, in via esclusiva, all'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- alla lettera v), l'integrazione della composizione della Commissione per la progressione in carriera dei funzionari con la partecipazione di tutti i prefetti e dirigenti generali direttori degli Uffici e Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza;
- alla lettera z):
 - al numero 1), l'estensione delle disposizioni relative alla promozione per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali alle nuove qualifiche dirigenziali di vice questore aggiunto e vice questore;
 - al numero 2), una causa di esclusione dalla promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate per i funzionari che abbiano riportato un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei criteri di massima vigenti.

Infine, si precisa che le ulteriori modifiche correttive - articolo 3, lettere d) e f); articolo 5, lettere a) e b); articolo 6, lettere d), h), l), n), o) e p) - hanno carattere meramente formale e



mirano a perfezionare l'impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza.

Il **Capo II**, recante modifiche ed integrazioni all'ordinamento del personale dell'**Arma dei carabinieri**, è composto dall'**articolo 7**, recante le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM).

Il **comma 1, lettera a)**, modifica l'articolo 629 del COM, con lo scopo di adeguare la denominazione del grado di "maresciallo aiutante" con la nuova corrispondente denominazione di "maresciallo maggiore" introdotta dal decreto legislativo. **co. 1, lett.a)**

Il **comma 1, lettera b)**, modifica l'articolo 651-bis del COM, inerente all'alimentazione del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, apportando le seguenti modificazioni: **lett. b)**

- al **n. 1)**, viene individuata la platea del personale al quale sono riservate le procedure concorsuali, specificando i ruoli di appartenenza in luogo della previgente locuzione "non direttivi e non dirigenti". La modifica è resa necessaria dalla definizione della carriera a sviluppo direttivo degli ispettori di cui all'art. 848 del COM, così come novellato dal decreto legislativo;
- al **n. 2)**, viene riformulato il comma 3, al fine di meglio circoscrivere la portata della facoltà di devoluzione dei posti eventualmente rimasti scoperti nelle procedure concorsuali interne previste dallo stesso articolo, al comma 1, lettere b) e c), escludendo senza equivoci la medesima possibilità per il concorso pubblico di cui alla lettera a).

Al **comma 1, le lettere c) e d)**, modificano gli articoli 664 e 664-bis del COM, inerenti all'alimentazione dei ruoli tecnico e forestale, individuando la platea del personale al quale sono riservate le procedure concorsuali, specificando i ruoli di appartenenza in luogo della previgente locuzione "non direttivi e non dirigenti". La modifica è resa necessaria dalla definizione della carriera a sviluppo direttivo degli ispettori di cui all'art. 848 del COM, così come novellato dal decreto legislativo del 2017. Viene altresì elevato il requisito anagrafico per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo tecnico da 40 a 45 anni. **lett. c) e d)**

Al **comma 1, le lettere e), q) ed r)** modificano rispettivamente gli articoli 674, 847 e 1040 del COM, adeguando la denominazione del ruolo tecnico, già tecnico-logistico, in linea con quanto disposto dal decreto legislativo. **lett. e), q) ed r)**

Il **comma 1, lettera f)**, interviene sull'articolo 684 del COM, eliminando la parola "preferenziali" riferita ai titoli valutati nell'ambito della relativa procedura concorsuale. La modifica serve a evitare dubbi interpretativi in fase applicativa e di redazione dei bandi di concorso. **lett. f)**

Il **comma 1, lettera g)**, modifica l'articolo 685 del COM, inerente all'ammissione al corso superiore di qualificazione per l'accesso al ruolo ispettori, tramite concorso interno, apportando le seguenti modificazioni: **lett. g)**

- al **n. 1)**, viene eliminata la parola "preferenziali" riferita ai titoli valutati nell'ambito della relativa procedura concorsuale, al fine di



evitare dubbi interpretativi in fase applicativa e di redazione dei bandi di concorso;

- al n. 2), viene introdotta la previsione di attribuire una particolare rilevanza tra i titoli di merito al fatto di aver retto il comando stazione territoriale in sede vacante. La modifica è necessaria al fine di valorizzare adeguatamente il personale che, pur appartenendo al ruolo dei sovrintendenti ovvero degli appuntati e carabinieri, si è ben disimpegnato nello svolgimento delle più qualificanti mansioni di comando proprie del sovraordinato ruolo ispettori.

Il **comma 1, lettera h)**, modifica l'articolo 687 del COM per consentire, qualora il numero dei partecipanti alle diverse procedure concorsuali per l'alimentazione del ruolo ispettori sia rilevante, l'eventuale attivazione della sottocommissione esaminatrice, mediante integrazione della commissione con ulteriori membri. Tale possibilità, già prevista per il solo concorso pubblico, viene così estesa anche alle procedure interne, garantendo l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, grazie alla riduzione dei tempi di selezione del personale. **lett. h)**

Il **comma 1, lettera i)**, modifica l'articolo 692 del COM, inerente all'alimentazione del ruolo dei sovrintendenti, apportando le seguenti modificazioni: **lett. i)**

- ai n. 1) e 3), viene introdotta la previsione di attribuire una particolare rilevanza tra i titoli di merito al fatto di aver prestato servizio presso il comando stazione territoriale, in luogo del rigido requisito attualmente richiesto agli appuntati scelti per poter partecipare al concorso a loro riservato;
- ai n. 2) e 3), vengono introdotte una visita medica, tesa a escludere l'assenza di infermità invalidanti in atto, nonché un accertamento attitudinale, per il personale che partecipa ai concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, uniformando così le procedure concorsuali interne;
- al n. 4), la previsione introdotta consente agli appuntati scelti di partecipare al concorso per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, attualmente riservato agli altri gradi del ruolo di base, qualora nello stesso anno solare sia loro preclusa la possibilità di concorrere, avendo conseguito il grado successivamente all'emanazione del bando di concorso per soli titoli a loro riservato;

Il **comma 1, lettera l)**, modifica l'articolo 707 del COM correggendo la denominazione del titolo di studio richiamato. **lett. l)**

Il **comma 1, lettera m)**, modifica l'articolo 723 del COM, sopprimendo il comma 4 che prevedeva il corso applicativo per gli ufficiali del ruolo speciale, già posto a esaurimento in sede di revisione dei ruoli, con il decreto legislativo. **lett. m)**

Il **comma 1, lettere n) e o)**, modificano gli articoli 775 e 778, adeguando la denominazione del corso per l'accesso al ruolo sovrintendenti riservato agli appuntati scelti, in linea con la nomenclatura introdotta dal decreto legislativo. **lett. n) e o)**



Il **comma 1, lettera p)**, modifica l'articolo 783 del COM, correggendo la denominazione del grado di "carabiniere" in luogo di "carabiniere allievo", non previsto nell'assetto dell'ordinamento militare. **lett. p)**

Il **comma 1, lettera s)**, modifica l'articolo 1051 del COM, inserendo una previsione puramente strumentale tesa a precisare una fase procedurale nell'avanzamento del ruolo appuntati e carabinieri, per i quali la formazione del quadro di avanzamento non è prevista, ma è sostituita dalla formalizzazione del termine dei lavori della commissione di avanzamento. **lett. s)**

Il **comma 1, lettere t) e u)**, modificano gli articoli 1056 e 1059 del COM, rendendo esplicita la procedura da attuare nell'avanzamento del personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria, nei confronti del quale la competente autorità giudiziaria abbia espresso parere contrario alla promozione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. **lett. t) e u)**

Il **comma 1, lettera v)**, corregge l'articolo 1062 del COM, apportando le seguenti modificazioni: **lett. v)**

- al **n. 1)**, con la trasformazione in grado della qualifica di luogotenente operata dal decreto legislativo, sorge la necessità di intervenire sulla norma in esame, adeguandola in coerenza all'assetto attuale dei gradi del ruolo ispettori;
- al **n. 2)**, con la soppressione del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri prevista dal decreto legislativo, sorge la necessità di individuare correttamente il ruolo di destinazione dei luogotenenti promossi per meriti eccezionali nel grado di sottotenente.

Il **comma 1, lettera z)**, modifica l'articolo 1231 del COM, concernente le conseguenze sullo stato giuridico degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, in caso di mancato conseguimento del diploma di laurea, precisando il riferimento ai destinatari della disposizione. È necessario, infatti, escludere i luogotenenti di cui all'art. 651-bis, comma 1, lettera b), per i quali il possesso della laurea magistrale costituisce requisito per l'accesso al relativo concorso. **lett. z)**

Il **comma 1, lettera aa)**, modifica l'articolo 1294 del COM, inerente alle condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capo dell'Arma dei carabinieri, precisando il riferimento al richiesto periodo di comando stazione, da ricondurre soltanto all'ambito dell'organizzazione territoriale e non anche a quella forestale, recentemente assorbita con il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 177. **lett. aa)**

Il **comma 1, lettera bb)**, modifica l'articolo 1508 del COM, inerente il reclutamento nella banda musicale dell'Arma dei carabinieri, introducendo un titolo di merito preferenziale per il personale che riveste la specializzazione di musicante. **lett. bb)**

Il **comma 1, lettera cc) e lettera dd)**, modifica gli articoli 2196-ter e 2196-quater del COM, introducendo un correttivo formale diretto a eliminare la dizione "non direttivi e non dirigenti". **lett. cc) ed dd)**

Il **comma 1, lettera ee)**, modifica l'articolo 2196-quinquies apportando le seguenti modificazioni: **lett. ee)**



- al **n. 1)** viene previsto, fino al 2021, la possibilità per gli appuntati scelti di optare per la partecipazione a uno dei due concorsi per l'accesso ai ruoli sovrintendenti (a titoli, riservato al personale che riveste il grado di appuntato scelto, ovvero a titoli ed esami, per i restanti gradi del ruolo di base). La modifica è necessaria in quanto la previgente normativa dava facoltà di scelta ai citati appuntati scelti e l'introduzione della una nuova previsione con il provvedimento di riordino di cui al decreto legislativo non è stata accompagnata da un adeguato periodo transitorio;
- al **n. 2)** viene attribuito un titolo di merito preferenziale per coloro che sono risultati idonei ma non vincitori in un precedente analogo concorso;
- al **n. 3)** viene introdotta la possibilità, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di formazione dell'Arma dei carabinieri, di articolare i corsi di formazione in più cicli. In particolare, viene altresì stabilito che a tutti i vincitori venga riconosciuta la medesima decorrenza economica e giuridica di attribuzione del nuovo grado, relativa al primo ciclo di formazione, mantenendo l'ordine di iscrizione in ruolo corrispondente ai successivi cicli d'istruzione.

Il **comma 1, lettera ff)**, modifica l'articolo 2206-ter consentendo ai sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio al 31 dicembre 2017, in luogo del 1° gennaio 2017, di poter partecipare al concorso per l'accesso al ruolo ispettori prima di aver compiuto 4 anni nel ruolo. La modifica è necessaria per evitare penalizzazioni nella possibilità di accedere al concorso per i militari che, all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo, riunivano i requisiti previsti dalla normativa previgente. **lett. ff)**

Il **comma 1, lettera gg)**, apporta una mera correzione formale all'articolo 2212-ter. **lett. gg)**

Il **comma 1, lettere da hh) a mm)**, introduce mere correzioni formali per adeguare il COM alla previsione del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, che ha ridenominato i gradi dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformandoli ai ruoli ordinari. **lett. da hh) a mm)**

Il **comma 1, lettera nn)**, modifica l'articolo 2212-duodecies consentendo di riallineare la rideterminazione dell'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento provenienti dal disciolto Corpo degli agenti di custodia a quella dei pari aliquota. **La previsione non comporta oneri** trattandosi di mera rideterminazione di anzianità ai fini giuridici. **lett. nn)**

Il **comma 1, lettera oo)**, modifica l'articolo 2212-terdecies, inerente l'istituzione del ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, apportando le seguenti modificazioni: **lett. oo)**

- al **n.1)**, viene introdotta una formula più elastica che consente, nel limite massimo delle 800 unità nel quinquennio, di assorbire eventuali squilibri nell'arruolamento conseguenti a contenzioso amministrativo;
- ai **n.2) e 3)**, viene inserito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze nel decreto che fissa le unità annue da immettere nel citato ruolo, nel contempo prevedendo che la somma delle consistenze



effettive nel ruolo degli ispettori e nel ruolo straordinario a esaurimento non possa superare il limite organico fissato dall'articolo 800 del COM.

Il comma 1, lettera pp), modifica l'articolo 2212-*quaterdecies*, inerente le modalità di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, apportando le seguenti modificazioni: **lett. pp)**

- al **n.1)**, nell'ottica di garantire agli ufficiali neo promossi almeno 1 anno di utile impiego, viene fissata un'età massima pari a 59 anni per la partecipazione al relativo concorso;
- al **n.2)**, viene introdotta una riserva di posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri;
- al **n.3)**, vengono introdotti accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per l'accesso al ruolo straordinario a esaurimento, uniformando così le procedure concorsuali interne;
- al **n.4)**, viene soppressa la previsione della rideterminazione dell'anzianità relativa tra i frequentatori del corso informativo in base alla graduatoria finale, considerata la mera finalità informativa del corso;

Il comma 1, lettera qq), modifica l'articolo 2214-*quater* del COM, apportando le seguenti modificazioni: **lett. qq)**

- al **numero 1)** è introdotto un correttivo formale, a seguito dell'eliminazione della dizione "*non direttivi e non dirigenti*";
- ai **numeri da 2) e 3)**, viene introdotta la possibilità, per gli appartenenti ai ruoli cd. "ex tecnici" del disciolto Corpo Forestale dello Stato, ora confluiti nei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori, di transitare nei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri. In particolare i citati ruoli "ex tecnici", pur avendo acquisito qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, hanno mantenuto mansioni differenti da quelle dei ruoli forestali, nel senso la modifica è necessaria per consentire al citato personale, al termine di idoneo corso formativo, di esercitare le piene funzioni dei ruoli forestali ordinari;

Il comma 1, lettere da rr) a tt), introduce mere correzioni formali per adeguare il COM alla previsione del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, che ha ridenominato i gradi dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformandoli ai ruoli ordinari. **da lett. rr) a tt)**

Il comma 1, lettera uu), modifica l'articolo 2252 del COM introducendo le seguenti modificazioni: **lett. uu)**

- al **n.1)**, al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, è previsto un limitato incremento del numero delle promozioni al grado di luogotenente per l'anno 2021;
- al **n.2)**, viene introdotto un transitorio nel quale il periodo di comando previsto per la promozione al grado di maresciallo maggiore è considerato compiuto per i marescialli capo con decorrenza nel grado fino al 2016, in quanto la normativa previgente al decreto legislativo prevedeva il citato periodo di comando per l'attribuzione del predetto

grado. Inoltre, vengono esclusi dal compimento del citato periodo di comando i marescialli del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, in ragione dei differenti compiti connessi con la diversa organizzazione del comparto di specialità.

Viene altresì previsto che i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 31 dicembre 2016 ed il corrispondente personale del Corpo Forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con anzianità di grado 1° gennaio sono inseriti nell'aliquota al 31 dicembre precedente, in quanto in tale data ha compiuto il periodo minimo di permanenza prevista per il grado rivestito.

La previsione, che non comporta oneri - in quanto non modifica in alcun modo la decorrenza amministrativa e giuridica del grado, ferma al 1° gennaio del medesimo anno - consente di procedere senza il ritardo preconstituito di 12 mesi che si potrebbe venire a creare nel caso in cui detto personale venisse inserito in aliquota di avanzamento il 31 dicembre successivo. Viene così garantito l'esercizio dell'azione amministrativa secondo criteri di efficacia ed economia volti al conseguimento del risultato con il minor dispendio possibile di mezzi e tempi procedurali. L'intervento, infine, mira altresì a prevenire il contenzioso che potrebbe derivare dal notevole intervallo di tempo, prossimo ai 2 anni, intercorrente tra la decorrenza giuridica e amministrativa del grado e il materiale conferimento dello stesso.

E' opportuno precisare che la procedura introdotta per l'attribuzione delle promozioni, peraltro limitata al solo periodo transitorio, non determina sperequazioni con il personale di altre amministrazioni, poiché non modifica in alcun modo la decorrenza della promozione stessa. Di contro, gli effetti del ritardo nel conferimento del nuovo grado sarebbero particolarmente rilevanti per la sola Arma dei carabinieri che, storicamente, procede con cadenza regolare alla valutazione delle aliquote di avanzamento, a differenza di altre amministrazioni, che per prassi valutano il personale con sensibile ritardo.

Si evidenzia, infine, che la medesima previsione è introdotta con il presente provvedimento per il personale della Guardia di finanza, esplicitando la procedura, invero già adottata nella prassi, di includere nell'aliquota del 31 dicembre antecedente il personale con anzianità 1° gennaio.

Il **comma 1, lettere da vv) a aaa)**, introduce mere correzioni formali per adeguare il COM alla previsione del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, che ha ridenominato i gradi dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformandoli ai ruoli ordinari.

**da lett. vv)
a lett. aaa)**

Il **comma 2** prevede il collocamento del comandante generale dell'Arma dei carabinieri in sovrannumero agli organici, funzionale alla piena disponibilità delle dotazioni organiche.

co.2

Il **comma 3** prevede la computabilità del periodo di comando o di attribuzioni specifiche per la promozione al grado di colonnello del ruolo forestale anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore o capitano.

co.3



I **commi 4 e 5** prevedono:

co.4 e 5

- la possibilità, dal 2019, entro le dotazioni da tenente a tenente colonnello già definite, di ripartire i volumi organici tra i diversi gradi e tra le diverse specialità del ruolo tecnico, con determinazione del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- la computabilità del periodo di attribuzioni specifiche per la promozione al grado di colonnello del ruolo tecnico anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore o capitano.

I **commi da 6 a 8** sostituiscono le tabelle relative alla progressione in carriera dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori per adeguare il COM alla previsione del decreto legislativo n. 228 del 2017, che ha ridenominato i gradi dei citati ruoli, uniformandoli a quelli dei ruoli ordinari. **co. 6, 7 e 8**

Il **Capo III**, composto di tre articoli (da 8 a 10), apporta modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del personale del **Corpo della Guardia di finanza**.

Nel dettaglio:

L'articolo 8 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante norme di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del citato Corpo. In particolare, il comma 1 alla:

- (1) lettera a), modifica l'articolo 4 che contempla disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e finanziari. In particolare, al:
 - (a) numero 1), modifica il comma *2-bis*, precisando che ai fini dell'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" agli appuntati scelti si applicano le norme che disciplinano i procedimenti ordinari di avanzamento contenute negli articoli 10, 11, 12 e 13 del medesimo d.lgs. n. 199 del 1995, nonché l'articolo 15 delle "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale", approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che prevede, riguardo all'avanzamento del personale addetto alle sezioni di Polizia giudiziaria, il preventivo parere dell'Autorità giudiziaria;
 - (b) numero 2), modifica il comma *2-ter*. Nel dettaglio, al:
 - numero 2.1), si specifica che le sanzioni che ostano all'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" sono quelle penali per delitto non colposo;
 - numero 2.2), si abroga la lettera c) dal citato comma *2-ter* in tema di requisiti per l'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" agli appuntati scelti con 8 anni di anzianità nel grado;
 - (c) numero 3), aggiunge il comma *2-ter.1* al fine di prevedere che al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma *2-ter* la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione di detti requisiti, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di cui al comma *2-bis*;
- (2) lettera b), reca un intervento di mero coordinamento formale all'articolo 6, comma 1, lettera f), in materia di requisiti per la partecipazione al concorso per allievo finanziere;
- (3) lettera c), prevede una modifica di carattere formale all'articolo *9-ter*, comma 1, lettera b);
- (4) lettera d), reca un intervento di carattere formale all'articolo 11, comma 1, lettera a);



- (5) lettera e), modifica l'articolo 18, che reca disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo sovrintendenti. In particolare, al:
- (a) numero 1), modifica il comma 3-*bis*, precisando che ai fini dell'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" ai sovrintendenti capo si applicano le norme che disciplinano i procedimenti ordinari di avanzamento contenute negli articoli 55, 56 e 59 del medesimo d.lgs. n. 199 del 1995, nonché l'articolo 15 delle "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale", approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che prevede, ai fini dell'avanzamento del personale addetto alle sezioni di Polizia giudiziaria, il preventivo parere dell'Autorità giudiziaria;
 - (b) numero 2), interviene al comma 3-*ter*. Nel dettaglio:
 - al numero 2.1), prevede, alla lettera b), tra i requisiti per l'attribuzione ai sovrintendenti capo della qualifica di "qualifica speciale" l'assenza di sanzioni penali per delitto non colposo;
 - al numero 2.2) abroga la lettera c), in tema di attribuzione della qualifica di "qualifica speciale";
 - (c) numero 3), inserisce il comma 3-*ter*.1, in tema di attribuzione della qualifica di "qualifica speciale";
- (6) lettera f), modifica l'articolo 20 che reca disposizioni in materia di requisiti di partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo "sovrintendenti". Nel dettaglio, al:
- (a) numero 1), aggiunge, dopo le parole "il personale", le parole "in servizio permanente";
 - (b) numero 2), sostituisce la lettera c) in tema di requisiti di partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo sovrintendenti;
 - (c) numero 3), sostituisce alla lettera e) le parole "dal servizio" con le parole "dall'impiego";
- (7) lettera g), modifica l'articolo 21, che contempla disposizioni in tema di modalità di svolgimento dei concorsi. In particolare, al:
- (a) numero 1), si modifica il limite entro cui possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti residui comunque disponibili. Ciò in conseguenza della riduzione della durata minima dei corsi (da tre mesi a un mese);
 - (b) numero 2), aggiunge il comma 2-*bis* al fine di prevedere la revoca della nomina a vincitore di concorso per coloro che effettuano, a domanda, il transito di contingente (dal contingente ordinario a quello di mare e viceversa) nel periodo successivo all'approvazione della graduatoria e prima dell'inizio del corso di formazione. Detto personale sarà comunque avviato alla frequenza del corso di formazione previsto per il nuovo contingente di appartenenza solo se, a seguito di rideterminazione del punteggio finale secondo le disposizioni del bando di concorso relative al contingente in cui il medesimo è transitato, risulti parimenti vincitore. Inoltre, è esplicitato che tale unità aggiuntiva è decurtata dai posti del contingente di provenienza;
- (8) lettera h), modifica l'articolo 27, comma 1, al fine di precisare che i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), sono avviati alla frequenza del corso di formazione professionale se in servizio permanente;
- (9) lettera i), modifica l'articolo 28, che reca disposizioni in materia di esclusione e rinvio dai corsi per l'accesso al ruolo sovrintendenti. Nel dettaglio, al:
- (a) numero 1), interviene al comma 2 e, in particolare, al:



- numero 1.1), ridetermina il limite di assenze ammesso per i frequentatori dei corsi oltre il quale è previsto il rinvio dal corso, stabilendo che esso sia pari a un quinto della durata del corso, in virtù della durata minima dei corsi stabilita dall'articolo 27, pari a un mese;
 - numero 1.2), aggiunge la lettera c-bis) che prevede, tra le cause di rinvio d'autorità dei frequentatori dei corsi, l'assenza per qualsiasi motivo alle sessioni d'esame;
- (b) numero 2), modifica il comma 3 stabilendo che i frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà sono ammessi per un massimo di due volte a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il corso successivo senza essere considerati ripetenti;
- (10) lettera l), modifica l'articolo 34, che reca disposizioni in tema di funzioni del personale appartenente al ruolo ispettori. In particolare, al:
- (a) numero 1), precisa al comma 5, che ai fini dell'attribuzione della qualifica di "cariche speciali" ai luogotenenti si applicano le norme che disciplinano i procedimenti ordinari di avanzamento contenute negli articoli 55, 56 e 59 del d. lgs. n. 199 del 1995, nonché l'articolo 15 delle "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale", approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che prevede, ai fini dell'avanzamento del personale addetto alle sezioni di Polizia giudiziaria, il preventivo parere dell'Autorità giudiziaria;
 - (b) numero 2), modifica il comma 5-bis abrogando la lettera c) e prevedendo tra i requisiti per l'attribuzione ai luogotenenti della qualifica di "cariche speciali" l'assenza di sanzioni penali per delitto non colposo;
 - (c) numero 3), introduce il comma 5-bis.1, in tema di requisiti per l'attribuzione della qualifica di "cariche speciali";
- (11) lettera m), modifica l'articolo 35, comma 1, lettera b). In particolare, al numero 1) e numero 2), specifica che il personale del Corpo che partecipa al concorso interno per l'accesso al ruolo ispettori deve essere in servizio permanente;
- (12) lettera n), modifica l'articolo 36 che detta disposizioni in tema di requisiti per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo ispettori. In particolare, al:
- (a) numero 1), interviene al comma 1 e, in particolare, al:
 - numero 1.1) modifica la lettera a):
 - al numero 1.1.1), effettuando un intervento di allineamento dei requisiti richiesti al personale dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanziari per la partecipazione al concorso pubblico per il reclutamento di allievi marescialli a quelli già previsti per il conseguimento della nomina a ufficiale [requisito dell'idoneità all'avanzamento di cui al n. 4)] e per i concorrenti della medesima procedura concorsuale provenienti dai civili [requisito di cui al n. 5)];
 - al numero 1.1.2), sostituendo al numero 7) le parole "dal servizio" con le parole "dall'impiego";
 - al numero 1.1.3), introducendo il numero 7-bis) al fine di prevedere anche per i candidati appartenenti alla Guardia di finanza il requisito dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del medesimo Corpo, già previsto per i candidati provenienti dai civili, escludendo tuttavia l'accertamento dell'idoneità psico-fisica in ragione del fatto che la stessa è necessaria per essere in servizio attivo in detta Amministrazione;
 - numero 1.2) reca una modifica di carattere formale alla lettera b), numero 4);



- (b) numero 2), modifica il comma 5, lettera a), e, in particolare, al:
- numero 2.1), sostituisce la parola “quadriennio” con “triennio”. L'intervento tiene conto della diminuzione da 7 a 5 degli anni di servizio necessari agli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari per prendere parte al concorso interno per allievo maresciallo e, pertanto, viene ridotto anche il periodo minimo richiesto per il possesso della qualifica di “superiore alla media”;
 - numero 2.2), sostituisce il numero 4), adeguando i requisiti a quanto già previsto al precedente 1.1.1.);
 - numero 2.3), sostituisce al numero 6) le parole “dal servizio” con le parole “dall'impiego”;
 - numero 2.4), inserisce il comma 8-bis) al fine di prevedere l'idoneità attitudinale al servizio incondizionato tra i requisiti di partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo ispettori;
- (c) numero 3), inserisce i commi 5-*bis* e 5-*ter* al fine di allineare le disposizioni relative alle due tipologie di concorso interno per allievi marescialli a quelle già previste per l'accesso al ruolo sovrintendenti dall'articolo 20, commi 2 e 3, del medesimo d.lgs. n. 199 del 1995;
- (13) lettera o), interviene all'articolo 44, che reca disposizioni in tema di modalità di svolgimento del corso per l'accesso al ruolo ispettori. In particolare, al:
- (a) numero 1), modifica il comma 3, sostituendo le parole “finali del corso” con “del biennio”;
 - (b) numero 2), introduce il comma 3-*bis* al fine di prevedere che le graduatorie del biennio del contingente ordinario e del contingente di mare siano determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso e il comma 3-*ter* al fine di prevedere, al termine del ciclo formativo, l'iscrizione in ruolo dei marescialli secondo l'ordine determinato dalle graduatorie finali;
 - (c) numero 3), modifica il comma 4, sostituendo le parole “del primo e del secondo” con le parole “di ciascun”;
 - (d) numero 4), introduce i commi 4-*bis* in tema di iscrizione in ruolo del frequentatore ammesso a recuperare un anno di corso eccedente il biennio e 4-*ter* al fine di prevedere che il maresciallo esonerato dalla frequenza di un anno di corso eccedente il biennio è nuovamente iscritto in ruolo dopo l'ultimo dei colleghi del medesimo corso;
- (14) lettera p), modifica l'articolo 45, che detta disposizioni in tema di cause di rinvio dal corso degli allievi marescialli. Nel dettaglio:
- (a) al numero 1), modifica il comma 2 e, in particolare al:
 - numero 1.1), reca un intervento di carattere formale;
 - numero 1.2), specifica alla lettera d) che il rinvio dal corso si ha per assenze, per singolo anno di corso, per più di novanta giorni, anche se non continuativi;
 - numero 1.3), inserisce la lettera d-*bis*), precisando che è causa di rinvio dal corso l'assenza alle sessioni di esame;
 - (b) ai numeri 2) e 3), interviene sui commi 3 e 4 per ragioni di coordinamento sistematico con le precedenti modifiche;
- (15) lettera q), modifica l'articolo 48, comma 1, per ragioni di coordinamento sistematico con i precedenti interventi;
- (16) lettera r), inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 54 al fine di prevedere che gli ispettori e i sovrintendenti da valutare per l'avanzamento con anzianità 1° gennaio sono inseriti



nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente. Tale modifica consente di esplicitare in norma una procedura già adottata dal Corpo per gli avanzamenti del personale dei ruoli Ispettori e Sovrintendenti, il quale, per essere sottoposto a valutazione per l'avanzamento al grado superiore, è incluso in specifiche aliquote determinate al 31 dicembre di ogni anno. Tra i requisiti per l'inclusione nelle predette aliquote rileva il possesso dell'anzianità nel grado minima indicata nelle Tabelle allegate al decreto legislativo n. 199 del 1995. Al fine di determinare detta anzianità di grado, per il Corpo è già adottata la procedura secondo la quale il militare con decorrenza nel grado al 1° gennaio matura il richiesto anno di permanenza al 31 dicembre dell'anno precedente e per tale ragione è incluso nell'aliquota formata a tale data;

- (17) lettera s), modifica l'articolo 55, comma 4, in materia di inclusione ed esclusione delle aliquote di valutazione degli ispettori e sovrintendenti;
- (18) lettera t), modifica l'articolo 68, comma 1, innalzando il limite di età per la riammissione in servizio del personale appartenente al ruolo ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari posto in congedo a domanda. Detto intervento è volto ad armonizzare la citata disciplina della riammissione in servizio con quella analoga prevista per gli ufficiali dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (19) lettera u), stabilisce la possibilità di organizzare - in caso di oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori del medesimo concorso interno presso gli istituti di istruzione - i corsi di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. A conclusione dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti al termine di ciascun ciclo". Ciò consente di risolvere criticità organizzative connesse alla capienza dei predetti istituti di istruzione che, in occasione di picchi reclutativi, potrebbe risultare non adeguata al numero dei frequentatori da avviare alla formazione.

L'articolo 9 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78". In particolare, il comma 1 alla:

- (1) lettera a), reca modifiche di carattere formale ai commi 1 e 2 dell'articolo 5;
- (2) lettera b), contempla modifiche di carattere formale all'articolo 6;
- (3) lettera c), modifica l'articolo 6-ter, che reca la disciplina per l'accesso al ruolo normale "comparto speciale" e "aeronavale" degli ufficiali mediante concorso interno. In particolare:
 - (a) al numero 1), reca una modifica di carattere formale, sostituendo nella rubrica le parole "comparti speciale e aeronavale" con le parole "comparto speciale";
 - (b) ai numeri 2), 3) e 4), sono contemplate, rispettivamente, modifiche di carattere formale ai commi 1, 2 e 4;
- (4) lettera d), modifica l'articolo 9, che reca disposizioni in materia di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. In particolare, al:
 - (a) numero 1), sostituisce il comma 1, al fine di specificare i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
 - (b) numero 2), modifica il comma 2 al fine di precisare la decorrenza degli effetti economici della nomina a tenente del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
- (5) lettera e), modifica l'articolo 11, che reca disposizioni in tema di obblighi di servizio degli ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale. In particolare:



- (a) ai numeri 1), 2) e 3), si prevedono interventi di carattere formale volti a specificare la qualifica rivestita dai frequentatori dei corsi per l'accesso al ruolo ufficiali all'atto della contrazione della ferma e la data effettiva da cui decorrono gli obblighi di servizio (ferma) in caso di allievi ufficiali/ufficiali allievi ammessi al corso di formazione successivamente alla data di formale inizio dello stesso corso;
- (b) al numero 4), reca una modifica di carattere formale al comma 6;
- (6) lettera f), modifica l'articolo 28, comma 1, al fine di limitare la formazione delle aliquote di avanzamento dei colonnelli del comparto aeronavale nei soli anni in cui sussiste la concreta possibilità di conferire una promozione (una ogni due anni);
- (7) lettera g), modifica l'articolo 30, introducendo il comma 4-*bis*, al fine di evitare che l'unità di Colonnello del "ruolo Maestro Direttore della Banda Musicale", escluso dall'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri in caso di eccedenze organiche, in conseguenza delle modifiche all'articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sia computata ai fini del calcolo di dette eccedenze;
- (8) lettera h), modifica la tabella n. 1 e, in particolare:
 - (a) al numero 1), interviene alla colonna 4, denominata "Anni di anzianità minima di grado richiesti per inserimento aliquota valutazione a scelta", al fine rimodulare le permanenze minime nel grado di tenente colonnello per essere inseriti nella prima fascia di valutazione al grado superiore (ora da 4 a 6 anni anziché da 4 a 5 anni) e nella seconda fascia (ora da 7 a 8 anni anziché da 6 a 8 anni);
 - (b) al numero 2), reca modifiche di carattere formale alla colonna 6;
 - (c) al numero 3), interviene alla colonna n. 7 al fine di modificare le modalità di formazione delle aliquote di avanzamento al grado di colonnello, per meglio calibrare il numero annuale delle promozioni, senza incrementarlo, con le future dinamiche degli effettivi nei gradi di tenente colonnello e colonnello;
 - (d) ai numeri 4), 5), 6), 7) e 8) sono recate modifiche di carattere formale concernenti i requisiti di comando richiesti per l'avanzamento e l'ordine di attribuzione delle promozioni;
- (9) lettera i), modifica la tabella n. 4 al fine di specificare che l'organico degli ufficiali da tenente a tenente colonnello può essere ripartito tra i gradi delle varie specialità con provvedimento del Comandante Generale;
- (10) lettera l), sopprime il numero 60 alla colonna 3 della tabella 5;

L'articolo 10 prevede altre modifiche legislative. In particolare:

- (1) al comma 1 reca disposizioni integrative e correttive alla legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza". In particolare, la:
 - (a) lettera a), modifica l'articolo 4. Nel dettaglio al:
 - numero 1), inserisce il secondo comma, al fine di prevedere il collocamento in soprannumero agli organici del Comandante Generale scelto tra i generali di corpo d'armata della Guardia di finanza. Al riguardo, l'articolo 1 della legge n. 189 del 1959, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 79 del 2010, prevede ora che il Comandante Generale della Guardia di finanza sia scelto tra i generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito. In particolare, nel caso in cui l'Autorità di Vertice provenga dall'Esercito, l'Ufficiale è collocato in soprannumero agli organici del relativo grado della Forza armata di appartenenza, mentre analoga disposizione non è prevista nel caso in cui il Comandante Generale sia tratto dalle fila del Corpo. Detta situazione ha comportato un rilevante impatto negativo in termini di funzionamento dell'Istituzione. Infatti, il modello organizzativo della Guardia di finanza prevede, con norma di rango primario o regolamentare, 10 posizioni



organicamente rette da generale di corpo d'armata, corrispondenti ai 10 ufficiali di grado apicale previsti dal d.lgs. n. 69 del 2001. A seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 79 del 2010 e la conseguente possibilità di scelta del Comandante Generale tra i generali di corpo d'armata provenienti dal Corpo, la Guardia di finanza ha dovuto impiegare una delle dieci unità di grado apicale per ricoprire l'incarico di Vertice e non ha, pertanto, potuto assegnare un generale di corpo d'armata ad uno degli incarichi previsti per tale grado, tutti caratterizzati da elevatissima complessità, con l'ulteriore effetto di dover attribuire un "doppio comando" a uno dei generali di corpo d'armata. Per ovviare a tale criticità, attraverso il collocamento in soprannumero del Comandante Generale, sarà possibile disporre in effettivo di 10 generali di grado vertice da impiegare negli incarichi di maggiore responsabilità ad essi riservati secondo il modello organizzativo del Corpo;

- numero 2), reca una modifica di coordinamento formale al quarto comma, laddove viene ora operato il rinvio all'articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante "Codice dell'ordinamento militare", e non più all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001, abrogato e riassetato nel predetto articolo 2229, comma 3. Pertanto, al termine del mandato del Comandante Generale, è disposto il collocamento in congedo, da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni ora recate dal menzionato articolo 2229, comma 3, del predetto Codice dell'ordinamento militare;
- (b) lettera b), abroga l'articolo 12, in tema di avanzamento al grado di maresciallo capo e di brigadiere, disciplina ora contenuta nel decreto legislativo n. 199 del 1995;
- (2) il comma 2 reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare". In particolare alla:
 - (a) lettera a), modifica l'articolo 2136, in tema di disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza. In particolare, l'intervento in rassegna è volto a chiarire l'espressa applicazione al Corpo delle seguenti previsioni:
 - artt. da 861 a 867, in materia di "perdita del grado" del personale;
 - articolo 893, in tema di rapporto d'impiego;
 - articoli 923 e 931, recanti norme in materia di cessazione dal servizio permanente;
 - articolo 946, in tema di cause di cessazione dalla ferma per i sottufficiali;Dette disposizioni, che hanno operato il riassetto nel Codice dell'ordinamento militare di precedenti norme già estese al Corpo, sono considerate applicabili al personale della Guardia di finanza in virtù della "clausola di corrispondenza" di cui all'articolo 2115 dello stesso Codice, ai sensi della quale i rinvii contenuti nelle fonti normative vigenti a disposizioni o istituti riprodotti nel citato *corpus* normativo si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni contenute nel Codice;
 - artt. 895 e 896, in tema di attività extraprofessionali, che riproducono nel Codice dell'ordinamento militare il disposto dell'articolo 53, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, già applicabile a tutte le Pubbliche amministrazioni, ivi incluso il Corpo;Gli interventi ora illustrati sono finalizzati a evitare incertezze in merito all'applicabilità al Corpo delle disposizioni sopra richiamate. Ciò in quanto la complessità dell'opera di riordino del diritto militare effettuato con il Codice dell'ordinamento militare - in cui sono confluite, secondo i parametri del coordinamento formale, coordinamento sostanziale e riassetto, molteplici



disposizioni riferite sia specificamente alle Forze armate sia, più in generale, alle Istituzioni militari o al personale militare - ha determinato, sia in generale sia con specifico riferimento alla Guardia di finanza, una non sempre agevole attività di individuazione del perimetro applicativo delle disposizioni recate dal Codice, in taluni casi sfociata anche in contenzioso. Al riguardo si chiarisce che l'elencazione contenuta nell'articolo 2136 non è caratterizzata da tassatività, applicandosi al Corpo della guardia di finanza anche altre disposizioni (*ex multis*, articolo 2145).

Inoltre, si prevede l'estensione delle disposizioni contenute negli articoli 957 e 960, in tema di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma e proscioglimento per scarso rendimento;

- (b) lettera b), modifica l'articolo 2140 sostituendo al comma 4 la parola "trentaquattresimo" con la parola "trentasettesimo";
- (c) lettera c), modifica l'articolo 2145, comma 2, al fine di escludere dal provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione quadri il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo.

Il Capo IV, composto di tre articoli (da 11 a 13) apporta modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria:

- decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*" (**articolo 11**);
- decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante "*Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85*" (**articolo 12**);
- decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "*Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*" (**articolo 13**);

In particolare, l'**articolo 11** introduce modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, prevedendo:

- alla lettera a), una modifica tecnica all'art. 4, comma 4, relativamente alle funzioni degli assistenti capo;
- alle lettere b) e c), l'integrazione degli articoli 25 e 28, disciplinando *ex novo* la modalità di formazione delle graduatorie di fine corso dei vincitori dei concorsi esterno ed interno per la nomina a vice ispettore;
- alle lettere d), e) ed f), l'adeguamento della disciplina della redazione del rapporto informativo dei funzionari del Corpo al nuovo assetto normativo ed organizzativo;

L'**articolo 12**, incide sul decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, apportando modifiche formali necessarie per adeguare il testo normativo al cambiamento della denominazione di alcune qualifiche del ruolo dei direttori tecnici, ora ruolo dei funzionari tecnici, prevedendo:

al comma 1:

- dalla lettera a) alla lettera m), la modifica degli articoli 1, **15**, 22-bis, 24, 25, 26, 27, 30, 30-bis, 32 e 34, commi 1 e 6, sostituendo, nella relativa disciplina ivi prevista, che non viene alterata, il richiamo alle qualifiche soppresse **di sostituto direttore**



tecnico nonché di direttore tecnico, direttore tecnico capo e direttore tecnico coordinatore superiore della rinnovata carriera dei funzionari tecnici;

- alla lettera n), la correzione dell'articolo 34, comma 5, con riferimento al richiamo, desueto, al modificato ruolo dei revisori tecnici, sostituito, con il decreto legislativo, dal nuovo ruolo dei sovrintendenti tecnici.

al comma 2, la modifica delle TABELLE A e B allegate al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, concernenti, rispettivamente, le dotazioni organiche dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria Banca Dati DNA e l'equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle dei citati ruoli tecnici.

L'**articolo 13**, introduce modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, prevedendo:

al comma 1:

- alla lettera a), la modifica parziale della disciplina dell'accesso alla carriera dei funzionari **con la previsione della** possibilità, non solo per gli ispettori, ma anche, nei limiti del venti per cento dei posti, per il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti ed al ruolo dei sovrintendenti del Corpo, in possesso dei requisiti culturali stabiliti, di partecipare al concorso interno per vice commissario;
- alla lettera b), l'integrazione dell'articolo 10 con la previsione di un comma aggiuntivo con il quale si provvede al perfezionamento della disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per commissario, statuendo la possibilità di ripeterlo una sola volta nelle ipotesi di mancato ottenimento del giudizio di idoneità e del mancato superamento delle prove previste per il primo e secondo ciclo del corso.

Il **Capo V** dello schema di provvedimento, **composto di nove articoli**, reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Nello specifico:

l'articolo 14 introduce modificazioni all'articolo 2, comma 1, prevedendo:

- alle lettere a) e d), la possibilità di rimodulare la durata dei corsi di formazione nella fase transitoria per i vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente (non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese) e per vice ispettore (non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi) attraverso modalità attuative rinviate ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza (con il quale potranno essere rideterminate - per il concorso per vice sovrintendente - anche le categorie di titoli da ammettere a valutazione e di punteggi da attribuire a partire dal secondo concorso da bandire per i posti disponibili al 31 dicembre 2017);
- alle lettere b), c) e d), l'espressa indicazione della decorrenza giuridica ed economica alla data di conclusione del corso di formazione per la nomina a vice ispettore dei vincitori del primo concorso interno già bandito, di cui alla lettera c), n. 1), del richiamato articolo 2, del decreto legislativo, e del concorso a 1.000 posti di cui alla successiva lettera d), del medesimo articolo 2 - incrementate di 500 unità attraverso la contestuale riduzione dei posti per il secondo concorso per vice ispettori previsto dalla medesima lettera c), n. 1) - riservati ai soli sovrintendenti capo più anziani, con la previsione della precedenza dell'iscrizione in ruolo dei vincitori dei medesimi concorsi, con almeno due anni di anzianità nella qualifica di sovrintendente capo al 1° gennaio 2017, già destinatari della specifica riserva di posti a salvaguardia della maggiore anzianità effettiva nel ruolo. Tali interventi relativi a disposizioni già oggetto di contenzioso, sono volte a superare l'incertezza interpretativa connessa alla mancata espressa indicazione, nel provvedimento di riordino, di una decorrenza certa della nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, ha determinato un



significativo ricorso al giudice amministrativo. Il legislatore del riordino è intervenuto, infatti, prevedendo una serie di concorsi interni per titoli per consentire al personale più anziano dei sovrintendenti capo di accedere in tempi brevi al ruolo degli ispettori ed in tale contesto - come evidenziato nella stessa relazione illustrativa al decreto legislativo - era stata considerata anche la situazione dei frequentatori del 15°, 16° e 17° corso di formazione per vice sovrintendente. Questi ultimi, però, sebbene sia stata valorizzata nei concorsi interni la valutazione dei titoli di servizio dell'anzianità complessiva, dell'anzianità nel ruolo dei sovrintendenti e nella qualifica di sovrintendente capo, potrebbero essere scavalcati da colleghi più giovani a causa della diversa decorrenza giuridica della nomina alla qualifica iniziale di vice sovrintendente attribuita dalla legge, nell'ultimo decennio, alle diverse procedure concorsuali. Pertanto, l'intervento "correttivo" è finalizzato a dare concreta attuazione alla volontà del legislatore ed evitare la possibile soccombenza nei ricorsi già presentati;

- alla lettera e), nella fase transitoria, per le promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi, per effetto della riduzione delle permanenze, l'espressa indicazione della decorrenza giuridica al 1° gennaio 2017 e non già al 1° ottobre 2017 (al fine di superare una incertezza interpretativa derivante dall'attuale formulazione che sembra accomunare alla stessa decorrenza del 1° ottobre 2017 anche gli effetti diversi da quelli connessi all'introduzione del nuovo sistema dei parametri stipendiali con la predetta decorrenza del 1° ottobre 2017, di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo);
- alla lettera f), il recupero per il prossimo concorso per 300 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento dei posti non coperti (136 unità) nel precedente concorso per 1.500 vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, nonché la possibilità di rimodulare la durata del relativo corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, fissandolo in un arco temporale non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, in sostituzione dell'originario periodo di sei mesi;
- alla lettera g), l'introduzione, nei concorsi per vice commissario da bandire entro il 2026, della riserva del dieci per cento dei posti in favore del personale in possesso della laurea triennale o magistrale, frequentatore del 7°, 8° e 8°-bis corso per vice ispettore, già destinatario della specifica previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), del decreto legislativo;
- alle lettere h), r) e t), la sostituzione del corso di aggiornamento dirigenziale per i vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti, già in servizio con un corso di aggiornamento professionale, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 334 del 2000, escludendo coloro che lo abbiano già frequentato;
- alla lettera i), l'avvio dei frequentatori del 107° corso per commissario ad un periodo di tirocinio operativo presso l'Ufficio o Reparto di assegnazione, mediante la rimodulazione del corso biennale, prima della prevista nomina a commissario capo;
- alla lettera l), l'integrazione della disciplina sull'applicazione del coefficiente d'anzianità per le promozioni a primo dirigente e a dirigente superiore, sia per la fase transitoria che per quella a regime (si tratta di correzioni di carattere meramente tecnico correlate alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e alla conseguente disciplina per la fase transitoria, necessarie per provvedere alle procedure previste per gli scrutini);
- alla lettera n), l'espressa decorrenza giuridica ed economica, per i vincitori dei tre concorsi annuali per vice sovrintendente tecnico, al giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico professionale;
- alla lettera o), l'aumento di 400 unità dei posti del concorso interno per vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), - con la contestuale riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori nell'aliquota riservata al concorso



interno - da realizzare attingendo dagli idonei della graduatoria del concorso di cui alla lettera mm) ovvero, in via subordinata, per i posti residui, mediante un secondo concorso da bandire entro il 30 aprile 2019. Nella prima ipotesi, agli altri vincitori sarà estesa la decorrenza giuridica della nomina a vice ispettore tecnico al 1° gennaio 2019, analoga a quella per l'eventuale ulteriore procedura concorsuale. Inoltre è prevista la possibilità di rimodulare la durata dei corsi di formazione nella fase transitoria, analogamente al richiamato concorso per vice ispettore nella fase transitoria (durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi). Per le modalità attuative si fa rinvio ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza;

- alla lettera p) la revisione delle denominazioni di “vice direttore tecnico” in “vice commissario tecnico”, di “direttore tecnico” in “commissario tecnico” e di “direttore tecnico principale” in “commissario capo tecnico” del personale del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento per allinearle alle omologhe qualifiche del ruolo direttivo ad esaurimento;
- alla lettera q), l'espressa previsione secondo cui, nella fase transitoria, le promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi, per effetto della riduzione delle permanenze, hanno decorrenza giuridica 1° gennaio 2017 e non 1° ottobre 2017 (si tratta della medesima precisazione prevista per le corrispondenti previsioni della predetta lettera e) del presente articolo, riferita al personale degli altri ruoli non direttivi);
- alla lettera v), l'esclusione del limite di età per il personale interno che partecipa al primo concorso per medico veterinario, nonché una riserva di due posti in favore del personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo di studio, con esperienza nel settore non inferiore a dieci anni;
- alla lettera z), l'espressa indicazione della decorrenza del 1° gennaio 2017 per la promozione alla qualifica di orchestrale di primo livello, degli orchestrali ispettori superiori tecnici, colmando una lacuna rispetto a quanto già espressamente previsto per le corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia;
- alla lettera aa), la previsione di concorsi straordinari interni per titoli, relativi:
 - al transito nei ruoli tecnici del personale del ruolo ordinario con un'età non inferiore a 50 anni - in posizione di soprannumero e con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo di origine - per lo svolgimento di compiti per i settori di “supporto logistico e supporto logistico-amministrativo” (*lettera aaaa-bis*). La disposizione è finalizzata a corrispondere alla duplice esigenza di funzionalità che discende, da un lato, dall'attuale situazione in cui un elevato numero di operatori appartenenti alla Polizia di Stato ha un'anzianità anagrafica tale da renderne problematico l'impiego nei servizi di ordine e sicurezza pubblica e, dall'altro, dalla considerazione che una considerevole gamma di compiti amministrativi/gestionali sono svolti, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, da personale del ruolo che espleta funzioni di polizia in relazione alle consistenti diminuzioni delle dotazioni del personale dell'Amministrazione civile registrata negli ultimi dieci anni, anche per effetto del blocco del *turn over*. La soluzione proposta consente quindi, per un verso di accompagnare alla quiescenza mediante l'espletamento di impieghi più confacenti all'età operatori che per lungo tempo hanno svolto attività lavorativa in settori operativi e, per altro verso, di poter procedere all'assunzione di nuovo personale nelle qualifiche di base, per corrispondere alle oggettive esigenze di disporre di personale più giovane per le attività operative;



- all'accesso al settore logistico e al settore logistico-amministrativo dei ruoli tecnici del personale dei ruoli ordinari che svolge da almeno cinque anni funzioni del settore sanitario, anche se privo dello specifico titolo abilitativo, nonché alla qualifica di vice ispettore tecnico del personale del ruolo dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo (*lettera aaaa-ter e aaaa-quater*);

Per le modalità attuative di quanto previsto dalle *lettere aaaa-bis, ter, quater*, come sopra accennato, si fa rinvio ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza con il quale saranno individuati i contingenti annuali, comunque in misura non superiore al dieci per cento delle dotazioni organiche complessive dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori tecnici (*lettera aaaa-quinquies*);

Infine, si precisa che le ulteriori modifiche correttive di cui alle lettere m), s) e u) hanno carattere meramente formale e mirano a perfezionare l'impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza.

L'articolo 15 introduce modificazioni all'articolo 3, prevedendo:

- alla lettera a), il recupero, attraverso l'aggiornamento dell'art. 3-*bis*, comma 2, del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, di 5 posti da dirigente generale già previsti come posizione di fuori ruolo presso il SISDE dalla legge istitutiva della DIA, con il contestuale incremento della dotazione organica dei dirigenti generali (da 27 a 32) e conseguente modifica della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335 del 1982, anche con riferimento al perfezionamento delle funzioni per i dirigenti. L'intervento normativo consente di recuperare le cinque unità di dirigenti generali per l'aumento della dotazione organica di dirigente generale di pubblica sicurezza per l'impiego degli stessi, in particolare, nelle Questure di particolare rilevanza maggiormente coinvolte nelle attività di contrasto alla delinquenza mafiosa ed al contrasto al terrorismo internazionale. Tanto in ragione del mutato assetto degli organismi di informazione per la sicurezza e del nuovo modello di interscambio informativo tra gli stessi organismi e le Forze di polizia (articolo 4, comma 3, lettera e) e articolo 12 della legge n. 124 del 2007), nonché del mantenimento in capo al Ministro dell'interno ed al Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza delle competenze già attribuite all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e, soprattutto, dell'attribuzione di nuovi compiti agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza e agli uffici territoriali direttamente interessati nell'attività di contrasto del terrorismo internazionale, anche in relazione alla specifica legislazione adottata dopo i gravi attentati a partire dal 2001;
- alla lettera b), la possibilità di organizzare i corsi di formazione del personale della Polizia di Stato in più cicli didattici, anche mediante il ricorso agli strumenti telematici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori del medesimo concorso. Ciò consente di risolvere la criticità logistica degli Istituti di Istruzione connessa alla mancanza di soluzioni alloggiative idonee a garantire la formazione di un elevato numero di dipendenti;
- alla lettera c), una norma di salvaguardia in relazione alle modifiche terminologiche apportate alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.

L'articolo 16 introduce modificazioni all'articolo 36, comma 1, in tema di disposizioni transitorie per la Guardia di finanza.

In particolare alla:

(a) **lettera a)**, reca una modifica di carattere formale alla rubrica;

(b) **lettera b)**, modifica il comma 23 al fine di individuare i concorsi da cui sono tratti gli



- allievi marescialli nel periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e 37, comma 6;
- (c) **lettera c)**, reca una modifica di coordinamento formale volta a correggere la numerazione del comma 24;
 - (d) **lettera d)**, specifica al comma 30 che i vincitori del concorso straordinario per sottotenenti del ruolo normale di cui al comma 29 sono avviati al frequenza di un corso di formazione se in servizio permanente;
 - (e) **lettera e)**, modifica il comma 47 in tema di inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale;
 - (f) **lettera f)**, introduce il:
 - comma 60-*bis*, al fine di disciplinare per il Corpo le ipotesi di incompatibilità anche per gli appartenenti che risultano eletti ovvero nominati a una carica politica o amministrativa per tutta la durata del loro mandato;
 - comma 60-*ter*, al fine di prevedere un concorso straordinario per il ruolo esecutori della banda del Corpo;
 - comma 60-*quater*, volto ad assicurare il mantenimento di adeguati livelli di funzionalità della Guardia di finanza e, in particolare, dei Comandi retti da ufficiali generali a livello di generale di divisione. In tal senso, la norma in commento è volta a prevedere una deroga temporanea al meccanismo previsto dall'ultimo periodo di cui all'articolo 33, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 69/2001 secondo cui la promozione a tale grado di un ufficiale per il quale era stato precedentemente sospeso il giudizio di avanzamento è effettuata anche se non esiste vacanza nel grado superiore e la stessa è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo. Ne consegue che, qualora nel corso del 2018 detto meccanismo trovi concreta applicazione, la promozione effettuata non ha effetti su quelle previste per il 2019, consentendo il ripianamento delle carenze in effettivo connesse alle cessazioni dal servizio che si verificheranno in tale annualità.

L'articolo 17 introduce modificazioni all'articolo 44, prevedendo, al comma 1:

- alla lettera a), la modifica parziale di alcune disposizioni transitorie introdotte dall'articolo 44, comma 8, relativamente all'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria. In particolare, al punto 1) viene modificato il termine ultimo per l'attivazione del concorso previsto alla lettera b) di tale comma. Ciò si rende necessario essendo l'Amministrazione tuttora impegnata nella complessa procedura relativa all'attuazione del concorso straordinario per titoli per la nomina a vice sovrintendente, previsto dalla lettera a) dell'articolo 44, comma 8, relativo alle annualità 2008-2016, per il quale sono pervenute circa 20.000 domande, ciascuna relativa a più annualità. Al punto 2), in ossequio al principio di equiordinazione, si è prevista una disciplina transitoria per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti fino al 2022, analoga a quella già prevista all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo per l'omologo personale della Polizia di Stato. È stata inoltre prevista, analogamente alle altre Forze di polizia, la possibilità di rimodulare la durata dei corsi di formazione nella fase transitoria per i vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente (non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese), attraverso modalità attuative rinviata ad un decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
- alla lettera b), la correzione di un errore materiale, la previsione dell'incremento dei posti, da 50 ad 80, del concorso interno per titoli, per l'accesso, per una sola volta, al ruolo direttivo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria istituito dal comma 14 dell'articolo 44 nonché la rimodulazione del corso con la espressa previsione che il Capo del dipartimento con proprio decreto, oltre alle modalità, stabilisca anche,



tenuto conto delle esigenze organizzative, la durata del corso di formazione, compresa tra un massimo di sei mesi ed un minimo di tre mesi. Tale proposta trova la sua ratio nelle esigenze organizzative dell'Amministrazione, avuto riguardo alla caratterizzazione dei funzionari del Corpo presenti in servizio ed alla vacanza di organico nelle qualifiche iniziali della carriera. Infatti, in forza delle previsioni di cui all'art. 42 comma 5 e 9 del d.lgs. 95/2017, dettate dalla necessità di assicurare il riallineamento con la carriera dell'omologo personale della Polizia di Stato, un elevato numero di funzionari - allo stato in possesso della qualifica di commissario capo sarà promosso alla qualifica di commissario coordinatore con decorrenza 1.1.2017 e 1.1.2018. Le procedure relative all'espletamento degli scrutini sono già in corso. Con riferimento alle funzioni, contemplate nel d.lgs. 95/2017, dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo, si rende infatti necessario:

- assicurare la presenza del commissario (in relazione alla dotazione organica di 63 unità per il D.G.M.C. giusto D.M. 2 ottobre 2017) nelle strutture minorili. Come è noto gli istituti penali per minori (sedi non dirigenziali) sono diretti da funzionari appartenenti al comparto funzioni centrali e pertanto risulta critico impiegare funzionari del Corpo con qualifica superiore a commissario capo;
- assicurare negli istituti penitenziari di media complessità e rilevanza (circa 100) le funzioni di vice comandante di reparto e di vice responsabile dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti nonché di vice comandante negli istituti di minore complessità e rilevanza. Quanto sopra senza considerare le funzioni che la citata categoria di personale può svolgere nell'ambito degli uffici centrali e provveditoriali e degli omologhi uffici del D.G.M.C..

Il numero previsto pur non assicurando la copertura di tutti i posti previsti certamente consente di far fronte alle esigenze più immediate e rilevanti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali previste a regime. Si precisa infine che tale incremento, ai sensi di quanto previsto al comma 19 dell'articolo 44, rende indisponibile un corrispondente numero di posti della carriera dei funzionari, insistendo nell'ambito della dotazione organica della stessa, che fa registrare una vacanza pari a circa un terzo della consistenza complessiva. L'onere relativo, tenuto conto della tipologia dei possibili candidati, è minimale ed è stato calcolato in € 89.895,59 fino al 2023 ed in € 115.835,22 a regime, come da tabella allegata alla relazione tecnica;

- alla lettera c), in fase transitoria, una riserva nel limite dell'aliquota del **venti** per cento per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, in favore di parte del personale del ruolo degli ispettori, in possesso dei requisiti culturali stabiliti a regime, vincitore di due concorsi che si sono protratti nel tempo per una serie di vicende giurisdizionali, con penalizzazioni di carriera per gli stessi;
- alla lettera d), la modifica all'articolo 44, comma 25, correlata a quella introdotta all'articolo 2, comma 1, lettere n) e vv) del decreto legislativo, necessaria a perfezionarne e chiarire l'impianto normativo, al fine di evitare il verificarsi di applicazioni non in linea con le analoghe previsioni contenute nel medesimo decreto legislativo;
- alla lettera e), l'integrazione della previsione del comma 28 per migliorarne la formulazione allo scopo di evitare possibili dubbi in ordine all'applicabilità dello stesso;
- alla lettera f), la possibilità di articolare ed organizzare i corsi di formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria in più cicli didattici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori del medesimo concorso. Ciò si rende necessario al fine di risolvere le criticità logistiche delle Scuole di formazione a fronte della necessità



di avviare alla frequenza dei prescritti corsi formativi una platea di interessati superiore alle capacità ricettive degli istituti di istruzione.

- alla lettera g), l'introduzione, all'art. 44, di un comma il 34-bis, necessario per adeguare l'impianto normativo complessivo alle introdotte modifiche della denominazione di alcune qualifiche del ruolo tecnico del Corpo di polizia penitenziaria.

Al comma 2 è prevista l'applicabilità della disciplina relativa alla formazione della graduatoria del corso di formazione rivolto ai vincitori del concorso interno per vice ispettore, introdotta con il correttivo, anche al corso in atto alla data di entrata in vigore del correttivo medesimo.

L'articolo 18 introduce modificazioni all'articolo 45, prevedendo:

- alla lettera a), una precisazione circa il corretto riferimento al vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti con più di ventitré anni di anzianità e non diciotto;
- alla lettera b), l'espunzione al comma 4 dell'erroneo riferimento all'articolo 1820-bis (non esistente) del Codice dell'Ordinamento Militare;
- alla lettera c), l'inserimento di un comma 4-bis, per eliminare uno "scavalco temporaneo" nel trattamento economico di funzionari e ufficiali promossi alla qualifica di vice questore o al grado di tenente colonnello prima del 1° gennaio 2018, da parte dei vice questori aggiunti/maggiori con pari anzianità di servizio promossi successivamente. A tale scopo, fermo restando l'inquadramento al 1° gennaio 2018 nel livello retributivo di "*tenente colonnello con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale*", detto personale continua nella progressione economica determinata ai sensi dell'articolo 1811, comma 1, lettera a), numero 9), del citato decreto legislativo, corrispondente alla posizione del "*maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale*", fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondenti con più di diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale;
- alla lettera d), l'esclusione della promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio per il personale che riveste il grado di generale di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche e gradi corrispondenti che rivestono il grado o la qualifica apicale del ruolo di appartenenza;
- alla lettera e), l'espressa estensione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile della stessa disciplina sulla corresponsione dell'assegno alimentare al personale sospeso dalle funzioni, prevista nel codice dell'ordinamento militare e già applicata al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare delle Forze armate. Ciò al fine di superare alcune incertezze applicative derivanti dall'attuale richiamo alle corrispondenti norme contenute negli articoli 82 e 98 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- alla lettera f), allo scopo di salvaguardare l'armonico sviluppo del ruolo ancora in fase di assestamento dopo il riordino, solo per il 2019, la possibilità di non computare nel novero delle promozioni annuali eventuali conferimenti conseguenti alla cessazione dei motivi della sospensione discrezionale di cui all'articolo 1089 del COM. La norma non comporta oneri, poiché opera nei limiti della dotazione organica;
- alla lettera g), la correzione delle norme di estensione del contratto di cui all'articolo 45, comma 30, del decreto legislativo (era saltato il richiamo all'articolo 11 del d.P.R. n. 51 del 2009, relativo all'indennità di impiego operativo per attività di



aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile).

L'articolo 19 introduce modificazioni all'articolo 46, prevedendo la disapplicazione per il triennio 2018/2020 della disposizione relativa alla destinazione della rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia per il finanziamento del relativo contratto, atteso che per il suddetto triennio è già prevista una adeguata copertura finanziaria, assicurata dalle risorse destinate all'attuazione del predetto articolo 46, dal DPCM 21 marzo 2018, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L'articolo 20 introduce modificazioni all'articolo 47, prevedendo, mediante l'introduzione del comma 2-bis, l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per rimettere - analogamente ad altre disposizioni di semplificazione contenute nel decreto legislativo - alla competenza del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza la regolamentazione degli Istituti di Istruzione, Scuole o Centri della Polizia di Stato (in vece del rinvio ad un regolamento).

L'articolo 21 introduce modificazioni alle tabelle allegate al decreto legislativo, prevedendo, la sostituzione, alla TABELLA G, delle parole: "Articolo 46" con quelle: "*Articolo 45*".

L'articolo 22 detta disposizioni relative alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del presente schema di decreto dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica.



RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 concernente "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" (**di seguito: decreto legislativo**).

Per tali finalità sono disponibili 30.120.313 euro per l'anno 2017, 15.089.182 euro per l'anno 2018 e 15.004.387 a decorrere dall'anno 2019, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, derivanti dalle risorse finanziarie destinate alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, relative agli ulteriori risparmi di spesa conseguenti all'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Atteso che a legislazione vigente non è prevista analoga facoltà per lo specular decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante "*Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*", il presente provvedimento contiene disposizioni in linea con il principio di equiordinazione degli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Nel rispetto del predetto principio, vengono, pertanto, apportate correzioni e integrazioni di carattere formale e sistematico, nonché quelle idonee ad intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione del complesso intervento normativo di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, rinviando ad una fase successiva altri necessari interventi, che potranno essere coperti finanziariamente anche con gran parte delle predette risorse disponibili per la revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

L'esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente ai fine di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo, originati, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative, nonché da numerosi ricorsi pendenti presso molti Tribunali amministrativi regionali, alcuni dei quali hanno già sollevato delle questioni di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, con specifico riferimento alle disposizioni applicate nella fase transitoria.

A tal fine, nell'ambito dei principi di cui al richiamato articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015, è stato predisposto l'unito schema di decreto legislativo, composto da **22 articoli**, suddivisi **nell'articolo 1 introduttivo** che individua l'oggetto dello schema di decreto legislativo e in cinque Capi, che riproducono in parte la stessa seguente sistematica del decreto legislativo, riferita a testi degli ordinamenti novellati:

Capo I: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato.

Capo II: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri;

Capo III: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale corpo della Guardia di finanza;

Capo IV: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Capo V: Modifiche al decreto legislativo n. 95 del 2017, comprese quelle alle disposizioni finali e finanziarie, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto.

Con riferimento ad ogni Capo si riportano di seguito le disposizioni contenute nello schema di decreto concernenti gli effetti finanziari, con specifico riferimento a quelli che comportano oneri da coprire nell'ambito delle predette risorse disponibili.

CAPO I

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato

Il **capo I** è composto da sei articoli, recanti, rispettivamente, le seguenti modificazioni e integrazioni decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*” (**articolo 2**), al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*” (**articolo 3**), al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante “*Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato*” (**articolo 4**), al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante “*Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato*” (**articolo 5**) e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*” (**articolo 6**).

L’articolo 2, prevede delle modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*”.

Le lettere a) ed e) del comma 1 prevedono che il regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplini anche l’efficienza fisica.

L’intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera b) del comma 1, attraverso la modifica dell’articolo 6-bis, estende il rinvio ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza la disciplina non solo delle modalità di svolgimento e della durata dei periodi di formazione per gli allievi agenti ma anche delle altre modalità attuative del corso.

L’intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera c) del comma 1, attraverso la modifica dell’articolo 6-ter, comma 1, estende agli agenti in prova le disposizioni in materia di dimissioni dai corsi già previste per gli allievi.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera d) del comma 1, attraverso la modifica dell’articolo 24-quater, comma 1, prevede la possibilità di adottare le procedure di svolgimento del concorso per vice sovrintendente tecnico, anche attraverso modalità telematiche.

L’intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Le lettere f e g) del comma 1, armonizzano le disposizioni, di cui agli articoli 62 e 64, relative alla compilazione del rapporto informativo per il personale che riveste le nuove qualifiche dirigenziali, tenuto invece alla redazione della relazione dirigenziale, nonché - quale organo competente all’attribuzione del giudizio complessivo del rapporto informativo per il vice commissario, il commissario e il commissario capo e qualifiche equiparate in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza - individuano, in luogo del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, il direttore della Direzione o Ufficio centrale presso il quale il personale suddetto presta servizio. Le lettere h) e i), prevedono analoghi meccanismi di semplificazione per la redazione del rapporto informativo per il medesimo personale in servizio, rispettivamente, presso le Questure e gli Uffici dipendenti o gli Uffici e Reparti periferici del Dipartimento della pubblica sicurezza

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.



La lettera l) del comma 1, prevede l'adeguamento dell'articolo 69, quarto comma, alle nuove qualifiche introdotte dalla revisione dei ruoli (di vice questore aggiunto e di vice questore) per il personale che svolge le funzioni di segretario delle Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 2 sostituisce - attraverso la Tabella 1 allegata allo schema di decreto - la TABELLA A allegata al predetto D.P.R. n. 335 del 1982, relativamente alle dotazioni organiche dei diversi ruoli ed alle funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato in relazione a quanto emerso in fase di prima applicazione del decreto legislativo, anche sulla base delle risultanze dei lavori in corso, relativi alla revisione del regolamento, di cui al D.P.R. n. 208 del 2001, di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (richiamato dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto legislativo). La modifica delle dotazioni organica riguarda, in primo luogo, l'incremento di cinque posti di dirigente generale di P.S. (da 27 e 32), conseguente al recupero di altrettanti posti di dirigente generale già previsti in posizione di fuori ruolo presso il SISDE, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 345 del 1991, convertito dalla legge n. 410 del 1991. Si richiama, in proposito, la modifica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del presente schema di decreto. La modifica riguarda inoltre la riduzione di 400 unità complessive della dotazione organica del ruolo degli ispettori (da 24.201 a 23.801 nell'immediato e da 24.911 a 24.511 a decorrere dal 1° gennaio 2027), conseguente al corrispondente incremento della dotazione del ruolo degli ispettori tecnici, di cui all'articolo 3, comma 2, del presente schema di decreto, che - attraverso la tabella 2 allegata al medesimo schema di decreto - sostituisce la tabella A allegata al D.P.R. n. 337 del 1982.

Mentre quest'ultima previsione, conseguente alla riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori, non determina nuovi o maggiori oneri, l'onere dell'intervento derivante dall'incremento di cinque posti di dirigente generale, quantificato su base decennale in relazione alla contestuale riduzione di cinque unità di vice questore nella rispettiva dotazione organica, di cui alla medesima nuova Tabella A allegata al richiamato D.P.R. n. 335 del 1982, è pari nel massimo a 456.698 € a decorrere dall'anno 2019, come riportato nella tabella sottostante. Gli effetti sono conseguenti alle promozioni - nei limiti delle rispettive dotazioni organiche - da vice questore a primo dirigente, da primo dirigente a dirigente superiore e da dirigente superiore a dirigente generale. La promozione da vice questore aggiunto a vice questore avviene - a ruolo aperto - nell'ambito della medesima dotazione organica di vice questore aggiunto e vice questore, di cui alla richiamata tabella A allegata al D.P.R. n. 335 del 1982.

INCREMENTO/RIDUZIONE DI PARI UNITA' CON ONERE

	unità	Lordo Amministrazione unitario	Lordo Amministrazione complessivo
DIRIGENTE GENERALE	5	166.159,89	830.799,45
VICE QUESTORE	5	74.820,29	374.101,45
MAGGIORE ONERE			456.698,00

MAGGIOR ONERE AUMENTO ORGANICO DIRIGENTE GENERALE

		Vice Questore		Dirigente Generale		DIFFERENZA	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
		stipendio	gennaio/dicembre	23.290,00	9.784,13	39.587,41	16.630,66
	13ª mensilità	1.940,83	815,34	3.298,95	1.385,89	1.358,12	570,55
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre	1.397,40	587,05	16.626,71	6.984,88	15.229,31	6.397,83
	13ª mensilità	116,45	48,92	1.385,56	582,08	1.269,11	533,16
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre					-	-
	13ª mensilità					-	-
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	12.026,28	3.932,59	15.210,35	4.973,78	3.184,07	1.041,19
	13ª mensilità	1.002,19	327,72	1.267,53	414,48	265,34	86,76
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	10.439,64	3.769,54	11.402,88	4.117,35	963,24	347,81
	13ª mensilità	869,97	314,13	950,24	343,11	80,27	28,98
indennità dirigenziale/ di posizione	gennaio/dicembre	2.773,70	1.064,55	27.348,12	10.496,21	24.574,42	9.431,66
	13ª mensilità	231,14	88,72	2.279,01	874,69	2.047,87	785,97
assegno di funzione	gennaio/dicembre					-	-
	13ª mensilità					-	-
TOTALI		54.087,60	20.732,69	119.356,76	46.803,13	65.269,16	26.070,44
TOTALE COMPLESSIVO			74.820,29		166.159,89		91.339,60

VICE QUESTORE CLASSE 1
DIRIGENTE GENERALE CLASSE 5

L'articolo 3 prevede delle modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica".

La lettera a) del comma 1, attraverso l'introduzione di cui comma 4-bis all'articolo 1, rinvia ad un decreto del **Ministro dell'interno** la disciplina delle mansioni e delle funzioni del personale dei ruoli tecnici in relazione agli specifici settori e profili di impiego, per razionalizzare l'impiego del personale suddetto adeguandolo alle rinnovate esigenze dell'Amministrazione.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera b) del comma 1, attraverso la modifica all'articolo 20-quater, comma 1, prevede la possibilità per tutti gli assistenti capo tecnici di partecipare allo scrutinio per merito comparativo per la nomina a vice sovrintendente tecnico, in analogia a quanto previsto per l'omologo personale del ruolo ordinario (eliminando il requisito dell'aver prestato servizio

per almeno quattro anni). Viene prevista altresì la possibilità di adottare modalità telematiche anche per svolgimento del concorso per vice sovrintendente tecnico.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Le lettere c), d) ed f), attraverso le modifiche agli articoli 22, 24 e 31-quinquies, sostituiscono la denominazione di "sostituto direttore tecnico" con quella di "sostituto commissario tecnico", conseguente alla modifica delle qualifiche di direttore tecnico in commissario tecnico, di cui al nuovo articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000 (modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera i), del presente schema di decreto).

La norma non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera e) del comma 1, attraverso la modifica dell'articolo 25-quater, armonizza la disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per vice ispettore tecnico a quella prevista per l'omologo personale del ruolo ordinario.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera g) del comma 1, attraverso la modifica all'articolo 44, prevede, al numero 1), l'allineamento delle denominazioni delle Commissioni per il personale dei ruoli tecnici alle nuove denominazioni dei medesimi ruoli introdotte dal riordino delle carriere e al numero 2), l'adeguamento alle nuove qualifiche introdotte dal riordino delle carriere del personale che svolge le funzioni di segretario delle Commissioni per il personale dei ruoli tecnici.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 2, attraverso le tabelle 2 e 3 allegate allo schema di decreto, sostituisce le ABELLE A e B, allegate al medesimo D.P.R. n. 337 del 1982, relative, rispettivamente, alle dotazioni organiche del personale che espleta attività tecnico - scientifica o tecnica ed all'equiparazione delle qualifiche dei ruoli tecnici con quelle dei ruoli ordinari (conseguente alla modifica delle denominazioni di direttore tecnico e di direttore tecnico principale, rispettivamente, commissario tecnico e in commissario capo tecnico). Per la modifica della TABELLA A si richiama quanto previsto specularmente per la modifica della TABELLA A allegata al D.P.R. n. 335 del 1982 (articolo 2, comma 2, dello schema di decreto), con l'aumento della dotazione di 400 unità della dotazione del ruolo degli ispettori tecnici e con la contestuale riduzione della dotazione degli ispettori.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 4, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato".

La lettera a) del comma 1, attraverso la modifica degli articoli 19 e 20:

- individuano gli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico principale e per il medico veterinario principale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli Uffici sanitari periferici;
- abrogano la disposizione relativa agli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico e per il medico veterinario atteso che, con il riordino delle carriere, tali qualifiche sono previste con esclusivo riferimento alla frequenza del corso di formazione iniziale.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 2, attraverso le tabelle 4 e 5 allegate allo schema di decreto, prevede la sostituzione delle TABELLE A e B, allegate al medesimo D.P.R. n. 338 del 1982, relative, rispettivamente, ai posti di funzione per il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari ed all'equiparazione delle qualifiche delle medesime carriere con quelle dei ruoli

ordinari. Attraverso la modifica della TABELLA A sono adeguati alcuni posti di funzioni previsti per i dirigenti, tra cui la soppressione del riferimento a quelli di componenti delle Commissioni mediche o mediche legali che diventano attribuzioni per il medesimo personale (articolo 6, comma 1, lettera a), del presente schema di decreto).

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 5 introduce delle modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato".

Le lettere a) e c), attraverso la modifica dell'articolo 10 e della tabella F, adeguano la denominazione della qualifica del maestro vice direttore e di sostituto direttore tecnico a quella nuova di commissario capo tecnico e di sostituto commissario tecnico, conseguente alle nuove denominazioni di commissario tecnico e di commissario capo tecnico della carriera dei funzionari tecnici di Polizia,

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera b) apporta una modifica di carattere formale all'articolo 28, commi 3 e 3-bis, relativo al ruolo degli orchestrali, relativamente al settore di supporto logistico amministrativo previsto per il corrispondente ruolo degli ispettori tecnici (e non già al settore di supporto logistico previsto per il ruolo dei sovrintendenti tecnici).

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera d) apporta delle modifiche di carattere meramente formale alla TABELLA G,

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 6, comma 1, introduce modificazioni al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78".

La lettera a), attraverso la modifica all'articolo 2, specifica che i commissari capo, qualora sostituiscano il dirigente di un Commissariato distaccato di pubblica sicurezza, esercitano anche le attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera b) ed f), apportano delle modifiche agli articoli 2-bis e 5-bis, conseguenti all'introduzione di una riserva di posti per il personale dei ruoli degli agenti e dei sovrintendenti per l'accesso, dall'interno, alla carriera dei funzionari, prima riservato al solo personale del ruolo degli ispettori. All'articolo 5-bis viene altresì precisato che le lauree triennale e magistrale richieste per la partecipazione al concorso sono solo quelle individuate dal decreto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

La lettera c), attraverso la modifica all'articolo 3, specifica le ulteriori classi di laurea magistrali o specialistiche con ambiti disciplinari a contenuto giuridico ai fini della partecipazione al concorso per commissario della Polizia di Stato, nonché le ulteriori classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale con ambiti disciplinari a contenuto giuridico ai fini della partecipazione al concorso per vice commissario della Polizia di Stato ed allo scrutinio per ispettore superiore. Inoltre, viene prevista la revisione della disciplina dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di Polizia rimettendola ad un regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in luogo di un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza. In tal modo viene

armonizzata la disciplina della materia con quanto previsto per i ruoli degli agenti ed assistenti ed ispettori dei ruoli ordinari. Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono disciplinate da un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera e), attraverso l'integrazione della disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per commissario, di cui all'articolo 5, introduce la possibilità di ripeterlo una sola volta nelle ipotesi di mancato ottenimento del giudizio di idoneità e del mancato superamento delle prove previste per il primo e secondo ciclo del corso.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Le lettere g) e v), attraverso la modifica degli articoli 11 e 59, rimodulano la composizione della Commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza, a dirigente generale tecnico e a dirigente generale medico, e della Commissione per la progressione in carriera dei funzionari, attraverso l'integrazione dei prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con i prefetti e i dirigenti generali di pubblica sicurezza, direttori di uffici e direzioni centrali.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

Le lettere h) e p) apportano una modifica di carattere formale alla rubrica dei Titolo II e III.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Le lettere i), l), n) e o), adeguano la formulazione degli articoli 29, 30, 32 e 33, conseguente alla sostituzione delle qualifiche di direttore tecnico e di direttore tecnico principale con quelle, rispettivamente, di commissario tecnico e di commissario capo tecnico.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

La lettera m), attraverso la modifica dell'articolo 31, comma 3, prevede l'eliminazione delle prove di efficienza fisica per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, nonché la revisione della disciplina dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia rimettendola ad un regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in luogo di un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza. In tal modo viene armonizzata la disciplina della materia con quanto previsto per i ruoli degli agenti ed assistenti tecnici e degli ispettori tecnici. Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono disciplinate da un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

La lettera q), attraverso la modifica dell'articolo 45, integra le attribuzione dei medici principali, disponendo che gli stessi possono essere anche componenti delle Commissioni medico-legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e all'articolo 1-ter del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 (con la contestuale soppressione delle corrispondenti funzioni inserite nella tabella A, allegata al D.P.R. n. 338 del 1982 e modificata dalla tabella 3 allegata al presente schema di decreto).

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera r), prevede la revisione della disciplina dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia rimettendola ad un regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in luogo di un decreto del Capo della



Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza. In tal modo viene armonizzata la disciplina della materia con quanto previsto per le altre carriere dei funzionari. Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono disciplinate da un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza. Viene inoltre prevista l'integrazione dell'articolo 46, che estende anche al concorso pubblico per l'accesso alle qualifiche di medico e di medico veterinario, la previsione di una riserva del venti per cento dei posti disponibili per il personale del ruolo degli ispettori tecnici e per il restante personale con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni in possesso del prescritto titolo di studio. La modifica è diretta a sanare una distonia nel sistema di accesso alle carriere dei funzionari, atteso che nei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari e dei funzionari tecnici di Polizia è già prevista una riserva del venti per cento dei posti disponibili a favore del personale interno.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera s), attraverso la modifica dell'articolo 47, prevede la riduzione da un anno a sei mesi della durata del corso di formazione iniziale per l'immissione alle carriere dei medici e dei medici veterinari, atteso che agli stessi possono accedere solo candidati già in possesso della specializzazione o dell'abilitazione all'esercizio della professione e che il limite di età previsto è, rispettivamente, di 35 e 32 anni, rispetto ai 30 anni previsto per l'accesso alle altre carriere dei funzionari. Anche in relazione al bagaglio specialistico di cui sono in possesso è altresì previsto la soppressione della frequenza e superamento del master prima della conclusione del medesimo corso.

L'intervento comporta l'onere quantificato nelle tabelle 3, 4 e 5 allegate alla presente relazione.

La lettera t), attraverso la modifica dell'articolo 48, allinea il riferimento alla durata del corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di medico capo e di medico capo veterinario a quello corrispondente per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto e di direttore tecnico capo, di cui agli articoli 6, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000 (durata del corso non superiore a tre mesi e non già inferiore a tre mesi). Inoltre, viene previsto, in relazione alla riduzione della durata del corso di cui alla precedente lettera s), un corrispondente aumento del periodo di effettivo servizio per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche di medico capo e di medico capo veterinario (rispettivamente da tre anni a tre anni e sei mesi e da sette anni a sette anni e sei).

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri, atteso, tra l'altro, che la decorrenza della promozione alla qualifica di medico capo e di medico capo veterinario è sempre quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze (articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000).

La lettera u), attraverso la modifica all'articolo 52, estende l'apertura verso altri attori istituzionali in materia di aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato, in precedenza rimesso, in via esclusiva, all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri, neanche a carico del Servizio sanitario nazionale.

Per la lettera v), si richiama quanto previsto dalla precedente lettera g).

La lettera z), attraverso la modifica dell'articolo 63, estensione le disposizioni relative alla promozione per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali alle nuove qualifiche dirigenziali di vice questore aggiunto e vice questore ed introduce una causa di esclusione dalla promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice

questore e qualifiche equiparate per i funzionari che abbiano riportato un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei criteri di massima vigenti.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

CAPO II

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri

Articolo 7

Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Il **capo II** dello schema di provvedimento è composto dall'**articolo 7**, recante le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM).

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 629 del COM, con lo scopo di adeguare la denominazione del grado di "maresciallo aiutante" con la nuova corrispondente denominazione di "maresciallo maggiore" introdotta dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. **co. 1, lett.a)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 651-bis del COM, inerente all'alimentazione del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, apportando le seguenti modificazioni: **lett. b)**

- al **n. 1)**, viene individuata la platea del personale al quale sono riservate le procedure concorsuali, specificando i ruoli di appartenenza in luogo della previgente locuzione "non direttivi e non dirigenti". La modifica è resa necessaria dalla definizione della carriera a sviluppo direttivo degli ispettori di cui all'art. 848 del COM, così come novellato dal d.lgs. n. 95 del 2017;
- al **n. 2)**, viene riformulato il comma 3, al fine di meglio circoscrivere la portata della facoltà di devoluzione dei posti eventualmente rimasti scoperti nelle procedure concorsuali interne previste dallo stesso articolo, al comma 1, lettere b) e c), escludendo senza equivoci la medesima possibilità per il concorso pubblico di cui alla lettera a).

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Al comma 1, le lettere c) e d), modificano gli articoli 664 e 664-bis del COM, inerenti all'alimentazione dei ruoli tecnico e forestale, individuando la platea del personale al quale sono riservate le procedure concorsuali, specificando i ruoli di appartenenza in luogo della previgente locuzione "non direttivi e non dirigenti". La modifica è resa necessaria dalla definizione della carriera a sviluppo direttivo degli ispettori di cui all'art. 848 del COM, così come novellato dal d.lgs. n. 95 del 2017. Viene altresì elevato il requisito anagrafico per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo tecnico da 40 a 45 anni. **lett. c) e d)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Al comma 1, le lettere e), q) ed r) modificano rispettivamente gli articoli 674, 847 e 1040 del COM, adeguando la denominazione del ruolo tecnico, già tecnico-logistico, in linea con quanto disposto dal d.lgs. n. 95 del 2017. **lett. e), q) ed r)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il **comma 1, lettera f)**, interviene sull'articolo 684 del COM, eliminando la parola "preferenziali" riferita ai titoli valutati nell'ambito della relativa procedura concorsuale. La modifica serve a evitare dubbi interpretativi in fase applicativa e di redazione dei bandi di concorso. **lett. f)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera g), modifica l'articolo 685 del COM, inerente all'ammissione al corso superiore di qualificazione per l'accesso al ruolo ispettori, tramite concorso interno, apportando le seguenti modificazioni: **lett. g)**

- al **n. 1)**, viene eliminata la parola "preferenziali" riferita ai titoli valutati nell'ambito della relativa procedura concorsuale, al fine di evitare dubbi interpretativi in fase applicativa e di redazione dei bandi di concorso;
- al **n. 2)**, viene introdotta la previsione di attribuire una particolare rilevanza tra i titoli di merito al fatto di aver retto il comando stazione territoriale in sede vacante. La modifica è necessaria al fine di valorizzare adeguatamente il personale che, pur appartenendo al ruolo dei sovrintendenti ovvero degli appuntati e carabinieri, si è ben disimpegnato nello svolgimento delle più qualificanti mansioni di comando proprie del sovraordinato ruolo ispettori.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera h), modifica l'articolo 687 del COM per consentire, qualora il numero dei partecipanti alle diverse procedure concorsuali per l'alimentazione del ruolo ispettori sia rilevante, l'eventuale attivazione della sottocommissione esaminatrice, mediante integrazione della commissione con ulteriori membri. Tale possibilità, già prevista per il solo concorso pubblico, viene così estesa anche alle procedure interne, garantendo l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, grazie alla riduzione dei tempi di selezione del personale. **lett. h)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera i), modifica l'articolo 692 del COM, inerente all'alimentazione del ruolo dei sovrintendenti, apportando le seguenti modificazioni: **lett. i)**

- ai **n. 1) e 3)**, viene introdotta la previsione di attribuire una particolare rilevanza tra i titoli di merito al fatto di aver prestato servizio presso il comando stazione territoriale, in luogo del rigido requisito attualmente richiesto agli appuntati scelti per poter partecipare al concorso a loro riservato;
- ai **n. 2) e 3)**, vengono introdotte una visita medica, tesa a escludere l'assenza di infermità invalidanti in atto, nonché un accertamento attitudinale, per il personale che partecipa ai concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, uniformando così le procedure concorsuali interne;

- al **n. 4)**, la previsione introdotta consente agli appuntati scelti di partecipare al concorso per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, attualmente riservato agli altri gradi del ruolo di base, qualora nello stesso anno solare sia loro preclusa la possibilità di concorrere, avendo conseguito il grado successivamente all'emanazione del bando di concorso per soli titoli a loro riservato.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera l), modifica l'articolo 707 del COM correggendo la denominazione del titolo di studio richiamato. **lett. l)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera m), modifica l'articolo 723 del COM, sopprimendo il comma 4 che prevedeva il corso applicativo per gli ufficiali del ruolo speciale, già posto a esaurimento in sede di revisione dei ruoli, con il d.lgs. n. 95 del 2017. **lett. m)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettere n) e o), modificano gli articoli 775 e 778, adeguando la denominazione del corso per l'accesso al ruolo sovrintendenti riservato agli appuntati scelti, in linea con la nomenclatura introdotta dal d.lgs. n. 95 del 2017. **lett. n) e o)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera p), modifica l'articolo 783 del COM, correggendo la denominazione del grado di "carabiniere" in luogo di "carabiniere allievo", non previsto nell'assetto dell'ordinamento militare. **lett. p)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera s), modifica l'articolo 1051 del COM, inserendo una previsione puramente strumentale tesa a precisare una fase procedurale nell'avanzamento del ruolo appuntati e carabinieri, per i quali la formazione del quadro di avanzamento non è prevista, ma è sostituita dalla formalizzazione del termine dei lavori della commissione di avanzamento. **lett. s)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettere t) e u), modificano gli articoli 1056 e 1059 del COM, rendendo esplicita la procedura da attuare nell'avanzamento del personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria, nei confronti del quale la competente autorità giudiziaria abbia espresso parere contrario alla promozione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. **lett. t) e u)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera v), corregge l'articolo 1062 del COM, apportando le seguenti modificazioni: **lett. v)**

- al **n. 1)**, con la trasformazione in grado della qualifica di luogotenente operata dal d.lgs. n. 95 del 2017, sorge la necessità di intervenire sulla norma in esame, adeguandola in coerenza all'assetto attuale dei gradi del ruolo ispettori;
- al **n. 2)**, con la soppressione del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri prevista dal d.lgs. n. 95 del 2017, sorge la necessità di

individuare correttamente il ruolo di destinazione dei luogotenenti promossi per meriti eccezionali nel grado di sottotenente.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera z), modifica l'articolo 1231 del COM, concernente le conseguenze sullo stato giuridico degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, in caso di mancato conseguimento del diploma di laurea, precisando il riferimento ai destinatari della disposizione. È necessario, infatti, escludere i luogotenenti di cui all'art. 651-bis, comma 1, lettera b), per i quali il possesso della laurea magistrale costituisce requisito per l'accesso al relativo concorso. **lett. z)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera aa), modifica l'articolo 1294 del COM, inerente alle condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capo dell'Arma dei carabinieri, precisando il riferimento al richiesto periodo di comando stazione, da ricondurre soltanto all'ambito dell'organizzazione territoriale e non anche a quella forestale, recentemente assorbita con il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 177. **lett. aa)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera bb), modifica l'articolo 1508 del COM, inerente il reclutamento nella banda musicale dell'Arma dei carabinieri, introducendo un titolo di merito preferenziale per il personale che riveste la specializzazione di musicante. **lett. bb)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera cc) e lettera dd), modifica gli articoli 2196-ter e 2196-quater del COM, introducendo un correttivo formale diretto a eliminare la dizione "non direttivi e non dirigenti". **lett. cc) ed dd)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera ee), modifica l'articolo 2196-quinquies apportando le seguenti modificazioni: **lett. ee)**

- al n. 1) viene previsto, fino al 2021, la possibilità per gli appuntati scelti di optare per la partecipazione a uno dei due concorsi per l'accesso ai ruoli sovrintendenti (a titoli, riservato al personale che riveste il grado di appuntato scelto, ovvero a titoli ed esami, per i restanti gradi del ruolo di base). La modifica è necessaria in quanto la previgente normativa dava facoltà di scelta ai citati appuntati scelti e l'introduzione della una nuova previsione con il provvedimento di riordino di cui al d.lgs. 95 del 2017 non è stata accompagnata da un adeguato periodo transitorio;
- al n. 2) viene attribuito un titolo di merito preferenziale per coloro che sono risultati idonei ma non vincitori in un precedente analogo concorso;
- al n. 3) viene introdotta la possibilità, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di formazione dell'Arma dei carabinieri, di articolare i corsi di formazione in più cicli. In particolare, viene altresì

stabilito che a tutti i vincitori venga riconosciuta la medesima decorrenza economica e giuridica di attribuzione del nuovo grado, relativa al primo ciclo di formazione, mantenendo l'ordine di iscrizione in ruolo corrispondente ai successivi cicli d'istruzione.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera ff), modifica l'articolo 2206-ter consentendo ai sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio al 31 dicembre 2017, in luogo del 1° gennaio 2017, di poter partecipare al concorso per l'accesso al ruolo ispettori prima di aver compiuto 4 anni nel ruolo. La modifica è necessaria per evitare penalizzazioni nella possibilità di accedere al concorso per i militari che, all'atto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 95 del 2017, riunivano i requisiti previsti dalla normativa previgente. **lett. ff)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera gg), apporta una mera correzione formale all'articolo 2212-ter. **lett. gg)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettere da hh) a mm), introduce mere correzioni formali per adeguare il COM alla previsione del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, che ha ridenominato i gradi dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformandoli ai ruoli ordinari. **lett. da hh) a mm)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera nn), modifica l'articolo 2212-duodecies consentendo di riallineare la rideterminazione dell'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento provenienti dal disciolto Corpo degli agenti di custodia a quella dei pari aliquota. **lett. nn)**

L'intervento non comporta oneri, trattandosi di mera rideterminazione di anzianità ai fini giuridici.

Il comma 1, lettera oo), modifica l'articolo 2212-terdecies, inerente l'istituzione del ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, apportando le seguenti modificazioni: **lett. oo)**

- al **n.1)**, viene introdotta una formula più elastica che consente, nel limite massimo delle 800 unità nel quinquennio, di assorbire eventuali squilibri nell'arruolamento conseguenti a contenzioso amministrativo;
- ai **n.2) e 3)**, viene inserito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze nel decreto che fissa le unità annue da immettere nel citato ruolo, nel contempo prevedendo che la somma delle consistenze effettive nel ruolo degli ispettori e nel ruolo straordinario a esaurimento non possa superare il limite organico fissato dall'articolo 800 del COM.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera pp), modifica l'articolo 2212-quaterdecies, inerente le modalità di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, apportando le seguenti modificazioni: **lett. pp)**

- al **n.1)**, nell'ottica di garantire agli ufficiali neo promossi almeno 1 anno di utile impiego, viene fissata un'età massima pari a 59 anni per la

partecipazione al relativo concorso;

- al **n.2)**, viene introdotta una riserva di posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri;
- al **n.3)**, vengono introdotti accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per l'accesso al ruolo straordinario a esaurimento, uniformando così le procedure concorsuali interne;
- al **n.4)**, viene soppressa la previsione della rideterminazione dell'anzianità relativa tra i frequentatori del corso informativo in base alla graduatoria finale, considerata la mera finalità informativa del corso.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera qq), modifica l'articolo 2214-*quater* del COM, **lett. qq)** apportando le seguenti modificazioni:

- al **numero 1)** è introdotto un correttivo formale, a seguito dell'eliminazione della dizione "non direttivi e non dirigenti".

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- ai **numeri 2) e 3)**, viene introdotta la possibilità, per gli appartenenti ai ruoli cd. "ex tecnici" del disciolto Corpo Forestale dello Stato, ora confluiti nei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori, di transitare nei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri. In particolare i citati ruoli "ex tecnici", pur avendo acquisito qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, hanno mantenuto mansioni differenti da quelle dei ruoli forestali, nel senso la modifica è necessaria per consentire al citato personale, al termine di idoneo corso formativo, di esercitare le piene funzioni dei ruoli forestali ordinari.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettere da rr) a tt), introduce mere correzioni formali per adeguare il COM alla previsione del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, che ha ridenominato i gradi dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformandoli ai ruoli ordinari. **da lett. rr) a tt)**

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera uu), modifica l'articolo 2252 del COM introducendo le seguenti modificazioni: **lett. uu)**

- al **n.1)**, al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, è previsto un limitato incremento del numero delle promozioni al grado di luogotenente per l'anno 2021.

L'onere dell'intervento, quantificato su base decennale in relazione al numero di promozioni previste nel 2021 e al conseguente sviluppo di carriera del personale promosso, è pari nel massimo a 292.053 € per l'anno 2025, come riportato nella tabella sottostante.

In dettaglio, per ciascuna unità di personale interessato, il maggior onere dell'intervento è stato quantificato considerando il differenziale tra il trattamento economico fondamentale complessivo corrisposto nel grado di Luogotenente o Luogotenente C.S. e quello delle posizioni

economiche di Maresciallo Maggiore o Luogotenente, pari, rispettivamente, a 1.136€ e 1.232€ (importi considerati al lordo degli oneri a carico dello Stato).

Tabella A

Incremento delle promozioni al grado di Luogotenente nel 2021										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unità										
da MAr. Magg a Lgt	0	0	0	0	249	69	0	0	0	0
da Lgt a Lgt CS	0	0	0	0	0	0	0	0	237	66
Oneri										
Oneri Lordo Stato €	0	0	0	0	282.880	78.388	0	0	292.053	81.331

- al **n.2)**, viene introdotto un transitorio nel quale il periodo di comando previsto per la promozione al grado di maresciallo maggiore è considerato compiuto per i marescialli capo con decorrenza nel grado fino al 2016, in quanto la normativa previgente al d.lgs. n. 95 del 2017 prevedeva il citato periodo di comando per l'attribuzione del predetto grado. Inoltre, vengono esclusi dal compimento del citato periodo di comando i marescialli del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, in ragione dei differenti compiti connessi con la diversa organizzazione del comparto di specialità.

Viene altresì previsto che i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 31 dicembre 2016 ed il corrispondente personale del Corpo Forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con anzianità di grado 1° gennaio sono inseriti nell'aliquota al 31 dicembre precedente, in quanto in tale data ha compiuto il periodo minimo di permanenza prevista per il grado rivestito.

La previsione, che non comporta oneri in quanto non modifica in alcun modo la decorrenza amministrativa e giuridica del grado, ferma al 1° gennaio del medesimo anno, consente di procedere senza il ritardo preconstituito di 12 mesi che si potrebbe venire a creare nel caso in cui detto personale venisse inserito in aliquota di avanzamento il 31 dicembre successivo. Viene così garantito l'esercizio dell'azione amministrativa secondo criteri di efficacia ed economia volti al conseguimento del risultato con il minor dispendio possibile di mezzi e tempi procedurali. L'intervento, infine, mira altresì a prevenire il contenzioso che potrebbe derivare dal notevole intervallo di tempo, prossimo ai 2 anni, intercorrente tra la decorrenza giuridica e amministrativa del grado e il materiale conferimento dello stesso.

E' opportuno precisare che la procedura introdotta per l'attribuzione delle promozioni, peraltro limitata al solo periodo transitorio, non determina sperequazioni con il personale di altre amministrazioni, poiché non modifica in alcun modo la decorrenza della promozione stessa. Di contro, gli effetti del ritardo nel conferimento del nuovo grado sarebbero particolarmente rilevanti per la sola Arma dei carabinieri che, storicamente, procede con cadenza regolare alla valutazione delle aliquote di avanzamento, a differenza di altre amministrazioni, che per prassi valutano il personale con sensibile ritardo.

Si evidenzia, infine, che la medesima previsione è introdotta con il

presente provvedimento per il personale della Guardia di finanza, esplicitando la procedura, invero già adottata nella prassi, di includere nell'aliquota del 31 dicembre antecedente il personale con anzianità 1° gennaio.

Il comma 1, lettere da vv) a aaa), introduce mere correzioni formali per adeguare il COM alla previsione del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, che ha ridenominato i gradi dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformandoli ai ruoli ordinari. **da lett. vv) a lett. aaa)**

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il comma 2 prevede il collocamento del comandante generale dell'Arma dei carabinieri in sovrannumero agli organici, funzionale alla piena disponibilità delle dotazioni organiche. **co.2**

L'onere dell'intervento:

- ha natura eventuale (in quanto si verifica esclusivamente nell'ipotesi in cui il comandante generale sia nominato tra gli ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri);
- deriva dalla possibilità di promuovere, ad invarianza di organico, un generale di divisione al grado di generale di corpo d'armata.
- è stato quantificato su scala decennale, nella misura massima di 24.835,80 € per il 2022, considerando (come risulta dalla tabella sottostante):
 - la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità di posizione) su tredici mensilità percepito nel grado inferiore a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore;
 - le unità di personale interessato, per gli anni di servizio che saranno svolti con il nuovo grado fino alla cessazione per raggiunti limiti di età. In particolare, vengono considerate: una unità dal 2018 al 2022 (anno in cui presumibilmente l'ufficiale generale promosso raggiungerà i 65 anni di età), una unità dal 2023 al 2027 ed una unità dal 2028.

CAPO III

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del corpo della guardia di finanza

La presente relazione tecnica si riferisce agli oneri finanziari derivanti dalle seguenti disposizioni integrative e correttive contenute nel decreto legislativo in esame, al capo III e al capo V, per il Corpo della Guardia di finanza. Nel dettaglio:

- a. l'articolo 8 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante disposizioni in materia di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza". In particolare, il comma 1 alla:
- (1) lettera a), modifica l'articolo 4 che contempla disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e finanziari. **Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri.**
 - (2) lettera b), reca un intervento di mero coordinamento formale all'articolo 6, comma 1, lettera f), in materia di requisiti per la partecipazione al concorso per allievo finanziere e, pertanto, **non determina nuovi o maggiori oneri;**
 - (3) lettera c), prevede una modifica di carattere formale all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), e, pertanto, **non determina nuovi o maggiori oneri;**
 - (4) lettera d), reca un intervento di carattere formale all'articolo 11, comma 1, lettera a) e, pertanto, **non determina nuovi o maggiori oneri;**
 - (5) lettera e), modifica l'articolo 18, che reca disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo sovrintendenti. **Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri;**
 - (6) lettera f), modifica l'articolo 20 che reca disposizioni in materia di requisiti di partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo "sovrintendenti". **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
 - (7) lettera g), modifica l'articolo 21, che contempla disposizioni in tema di modalità di svolgimento dei concorsi. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
 - (8) lettera h), modifica l'articolo 27, comma 1 al fine di precisare che i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), sono avviati alla frequenza del corso di formazione professionale se in servizio permanente. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
 - (9) lettera i), modifica l'articolo 28, che reca disposizioni in materia di esclusione e rinvio dai corsi per l'accesso al ruolo sovrintendenti. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
 - (10) lettera l), modifica l'articolo 34, che reca disposizioni in tema di funzioni del personale appartenente al ruolo ispettori. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
 - (11) lettera m), modifica l'articolo 35, comma 1, lettera b). In particolare, al numero 1) e numero 2), specifica che il personale del Corpo che partecipa al concorso interno per l'accesso al ruolo ispettori deve essere in servizio permanente. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
 - (12) lettera n), modifica l'articolo 36 che detta disposizioni in tema di requisiti per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo ispettori. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**

- (13) lettera o), interviene all'articolo 44, che reca disposizioni in tema di modalità di svolgimento del corso per l'accesso al ruolo ispettori. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (14) lettera p), modifica l'articolo 45, che detta disposizioni in tema di cause di rinvio dal corso degli allievi marescialli. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (15) lettera q), modifica l'articolo 48, comma 1, per ragioni di coordinamento sistematico con i precedenti interventi. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (16) lettera r), inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 54 al fine di prevedere che gli ispettori ed sovrintendenti da valutare per l'avanzamento con anzianità 1° gennaio sono inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente. Tale modifica consente di esplicitare in norma una procedura già adottata dal Corpo per gli avanzamenti del personale dei ruoli Ispettori e Sovrintendenti, il quale, per essere sottoposto a valutazione per l'avanzamento al grado superiore, è incluso in specifiche aliquote determinate al 31 dicembre di ogni anno. Tra i requisiti per l'inclusione nelle predette aliquote rileva il possesso dell'anzianità nel grado minima indicata nelle Tabelle allegate al decreto legislativo n. 199 del 1995. Al fine di determinare detta anzianità di grado, per il Corpo è già adottata la procedura secondo la quale il militare con decorrenza nel grado al 1° gennaio matura il richiesto anno di permanenza al 31 dicembre dell'anno precedente e per tale ragione è incluso nell'aliquota formata a tale data. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (17) lettera s), modifica l'articolo 55, comma 4, in materia di inclusione ed esclusione delle aliquote di valutazione degli ispettori e sovrintendenti. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (18) lettera t), modifica l'articolo 68, comma 1, innalzando il limite di età per la riammissione in servizio del personale appartenente al ruolo ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari posto in congedo a domanda. Detto intervento è volto ad armonizzare la citata disciplina della riammissione in servizio con quella analoga prevista per gli ufficiali dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 69 del 2001. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (19) lettera u), stabilisce la possibilità di organizzare - in caso di oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori del medesimo concorso interno presso gli istituti di istruzione - i corsi di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti al termine di ciascun ciclo". **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- b. l'articolo 9 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78". Nel dettaglio, il comma 1 alla:
- (1) lettera a), reca modifiche di carattere formale ai commi 1 e 2 dell'articolo 5. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (2) lettera b), contempla modifiche di carattere formale all'articolo 6. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**

- (3) lettera c), opera modifiche formali all'articolo 6-ter, che reca la disciplina per l'accesso al ruolo normale "comparto speciale" e "aeronavale" degli ufficiali mediante concorso interno. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (4) lettera d), modifica l'articolo 9, che reca disposizioni in materia di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. In particolare, al:
 - (a) numero 1), sostituisce il comma 1, al fine di specificare i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
 - (b) numero 2), modifica il comma 2 al fine di precisare la decorrenza degli effetti economici della nomina a tenente del ruolo tecnico-logistico-amministrativo che coincide con la data di effettivo incorporamento, che può essere contestuale ovvero successiva alla data di inizio corso.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri;

- (5) lettera e), opera modifiche formali all'articolo 11, che reca disposizioni in tema di obblighi di servizio degli ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (6) lettera f), modifica l'articolo 28, comma 1, al fine di limitare la formazione delle aliquote di avanzamento dei colonnelli del comparto aeronavale nei soli anni in cui sussiste la concreta possibilità di conferire una promozione (una ogni due anni). **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (7) lettera g), modifica l'articolo 30, introducendo il comma 4-bis, al fine di evitare che l'unità di Colonnello del "ruolo Maestro Direttore della Banda Musicale", escluso dall'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri in caso di eccedenze organiche per effetto della modifica all'articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sia computata ai fini del calcolo di dette eccedenze. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (8) alla lettera h), modifica la tabella n. 1 allegata al d.lgs. n. 69 del 2001 in relazione ai requisiti di comando, all'ordine delle promozioni tra comparti e fasce di valutazione, senza modificare il numero delle promozioni complessive. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**

c. l'articolo 10 prevede altre modifiche legislative. In particolare:

- (1) al comma 1, lettera a), sono recate disposizioni integrative e correttive all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza", a cui è aggiunto il secondo comma, al fine di prevedere il collocamento in soprannumero agli organici del Comandante Generale scelto tra i generali di corpo d'armata della Guardia di finanza.

L'onere, derivante dalla possibilità di promuovere - ad invarianza di organico - un generale di divisione al grado apicale, è stato quantificato considerando:

- (a) la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità di posizione) su tredici mensilità percepito nel grado inferiore a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore;
- (b) le unità di personale interessato e gli anni di servizio che verranno espletati con il nuovo grado fino alla cessazione per raggiunti limiti di età;
- (c) A tal riguardo, è stata considerata una unità a far data da ottobre 2018 e fino al 2022 (anno in cui presumibilmente l'ufficiale generale promosso raggiungerà i

65 anni di età), una unità dal 2023 al 2027 (quando si raggiungerà il predetto limite di età) e una unità dal 2028.

L'onere così determinato ha carattere eventuale, in quanto si verifica esclusivamente nell'ipotesi in cui il Comandante Generale sia tratto dalle fila del Corpo, e ha un valore pressoché costante nel periodo considerato, con un picco massimo di euro 24.835,80 negli anni 2022 e 2027 (come risultante dalla **tabella A1**).

La modifica al successivo quarto comma è di mero coordinamento formale, in quanto viene ora operato il rinvio all'articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante "Codice dell'ordinamento militare, e non più all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001, abrogato e riassetato nel predetto articolo 2229, comma 3.

Pertanto, come già previsto dal soppresso articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001, anche per effetto dell'art. 2229, comma 3, al termine del mandato del Comandante Generale è disposto il collocamento in congedo, da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni recate dal menzionato articolo 2229, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare.

L'intervento pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri.

Tabella A1

unità	inquadramento provenienza	inquadramento nuovo	periodo	T.E. inquadramento provenienza comprensivo oneri am/ve per 13 mesi	T.E. inquadramento nuovo comprensivo oneri am/ve per 13 mesi	differenza trattamento economico	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
							nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo
1	GEN.DIV. 7° CL	GEN.C.A. 6° CLASSE	01/10/2018	31/12/2018	185.095,74	206.907,27	21.811,52	4	6.711,24	12	21.811,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GEN.DIV. 8° CL	GEN.C.A. 7° CLASSE	01/10/2020	30/06/2021	188.749,92	211.373,20	22.623,28	-	-	-	12	22.623,28	12	22.623,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GEN.DIV. 8° CL 1° SC	GEN.C.A. 8° CLASSE	01/10/2022	31/12/2022	191.003,33	215.839,12	24.835,80	-	-	-	-	-	-	12	24.835,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								6.711,24		21.811,52		22.623,28		22.623,28		24.835,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

unità	inquadramento provenienza	inquadramento nuovo	periodo	T.E. inquadramento provenienza comprensivo oneri am/ve per 13 mesi	T.E. inquadramento nuovo comprensivo oneri am/ve per 13 mesi	differenza trattamento economico	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
							nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo
1	GEN.DIV. 7° CL	GEN.C.A. 6° CLASSE	01/10/2023	31/12/2024	185.095,74	206.907,27	21.811,52	-	-	-	-	-	-	-	-	12	21.811,52	12	21.811,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GEN.DIV. 8° CL	GEN.C.A. 7° CLASSE	01/10/2025	30/06/2026	188.749,92	211.373,20	22.623,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	22.623,28	12	22.623,28	-	-	-	-	-	-	
	GEN.DIV. 8° CL 1° SC	GEN.C.A. 8° CLASSE	01/10/2027	31/12/2027	191.003,33	215.839,12	24.835,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	24.835,80	-	-	-	-	-	
								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21.811,52		21.811,52		22.623,28		22.623,28		24.835,80		0,00

unità	inquadramento provenienza	inquadramento nuovo	periodo	T.E. inquadramento provenienza comprensivo oneri am/ve per 13 mesi	T.E. inquadramento nuovo comprensivo oneri am/ve per 13 mesi	differenza trattamento economico	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
							nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo
1	GEN.DIV. 7° CL	GEN.C.A. 6° CLASSE	01/10/2028	31/12/2028	185.095,74	206.907,27	21.811,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	21.811,52	
								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	21.811,52	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6.711,24	21.811,52	22.623,28	22.623,28	24.835,80	21.811,52	21.811,52	22.623,28	22.623,28	24.835,80	21.811,52

(2) al comma 1, lettera b), si abroga l'articolo 12 della medesima legge n. 189 del 1959 per questioni di coordinamento formale;

(3) al comma 2, sono recate disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare". In particolare alla:

(a) lettera a), si modifica l'articolo 2136, in tema di disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza, integrando l'elenco con talune disposizioni in materia di disciplina, incompatibilità, perdita del grado, cessazione dal servizio permanente e dalla ferma;

(b) lettera b), si modifica l'articolo 2140 sostituendo al comma 4 la parola "trentaquattresimo" con la parola "trentasettesimo";

(c) lettera c), si interviene sull'articolo 2145, comma 2, al fine di escludere dal provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione quadri il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo.

Gli interventi di cui ai numeri (2) e (3) non comportano nuovi o maggiori oneri;

CAPO IV

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria

Il **Capo IV** è composto tre articoli con i quali, in ragione della mancanza di una analoga delega per le Forze Armate, sono stati apportati correttivi di ordine formale nonché i possibili correttivi idonei ad intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione del complesso intervento normativo di riordino delle carriere, senza con ciò ledere il principio di equiordinazione.

Gli articoli da 11 a 13 apportano modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria:

- decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*” (**articolo 11**);
- decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante “*Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85*” (**articolo 12**);
- decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “*Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*” (**articolo 13**).

Nella relazione illustrativa sono chiariti nel dettaglio i correttivi apportati, in questa sede sintetizzati.

L'**articolo 11** introduce modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, prevedendo, in particolare:

- alla lettere a), b) e c) una modifiche rispettivamente all'articolo 4, relativamente alle funzioni degli assistenti capo, ed agli art. 25 e 28, in materia di disciplina della formazione delle graduatorie di fine corso dei vincitori dei concorsi esterno ed interno per la nomina a vice ispettore. **Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri;**
- alle lettere d), e) ed f), l'adeguamento della disciplina della redazione del rapporto informativo dei funzionari del Corpo al nuovo assetto normativo ed organizzativo. **Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri.**

L'**articolo 12**, incide sul decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, apportando modifiche formali necessarie per adeguare il testo normativo al cambiamento della denominazione di alcune qualifiche del ruolo dei direttori tecnici, ora ruolo dei funzionari tecnici, prevedendo, al comma 1:

- dalla lettere a) alla lettera m), la modifica degli articoli 1, **15**, 2, 22-bis, 24, 25, 26, 27, 30, 30-bis, 32 e 34, commi 1 e 6, sostituendo, nella relativa disciplina ivi prevista, che non viene alterata, il richiamo alle qualifiche soppresse di **sostituto direttore tecnico, nonché di direttore tecnico capo e direttore tecnico coordinatore superiore** della rinnovata carriera dei funzionari tecnici, ed alla lettera m) una correzione formale all'articolo 34, comma 5. **Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri.**

- Anche l'**intervento**, previsto al comma 2, concernente la modifica delle TABELLE A e B allegate al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, **non comporta nuovi o maggiori oneri**.

L'**articolo 13**, introduce modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, prevedendo, al comma 1:

- alle lettere a), b) e c) la modifica parziale della disciplina dell'accesso alla carriera dei funzionari, nonché il perfezionamento della disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per commissario. Tali **interventi non determinano nuovi o maggiori oneri**.

CAPO V

Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

Il **Capo V** è composto da nove articoli con i quali, si introducono delle modifiche alle disposizioni applicate, in particolare, nella fase transitoria, al fine di superare anche incertezze interpretative che hanno generato anche un rilevante contenzioso.

L'articolo 14 introduce delle modifiche all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente la Polizia di Stato.

Le lettere a) e d), attraverso l'introduzione delle lettere b-bis) e d-bis) e l'integrazione della lettera c), del predetto articolo 2, del decreto legislativo, viene prevista la rimodulazione della disciplina dei corsi di aggiornamento e di formazione per i vincitori dei concorsi per vice sovrintendente e per vice ispettore nella fase transitoria (dal 2017 al 2023), di cui alle lettere a), b), c) e d), prevedendo anche la durata minima dei medesimi corsi (non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese per quello per vice sovrintendente e non superiore a sei mesi e non inferiore per quello per vice ispettore), attraverso modalità attuative rinviate al già previsto decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, con il quale potranno essere rideterminate - per il concorso per vice sovrintendente - anche le categorie di titoli da ammettere a valutazione e di punteggi da attribuire a partire dal secondo concorso da bandire per i posti disponibili al 31 dicembre 2017. Ciò al fine di far fronte alle criticità emerse nella fase di prima applicazione dei predetti primi due concorsi interni per vice sovrintendente e per vice ispettore, per i quali sono state presentate oltre 60.000 domande per oltre 7.000 posti di vice sovrintendente e di vice ispettore, nonché per far fronte all'organizzazione dei relativi corsi, atteso il limitato numero di istituti di istruzione disponibili e i tempi già dilatati per la conclusione degli stessi rispetto a quelli previsti anche per la copertura dei relativi oneri, atteso l'allungamento già registrato per la conclusione delle relative procedure concorsuali, ancora in corso in relazione al richiamato numero elevatissimo delle domande presentate e alla conseguente valutazione dei diversi titoli previsti per la partecipazione al concorso.

Gli interventi non comportano oneri aggiuntivi anche nell'eventuale ipotesi di riduzione della durata del corso di formazione (da tre a un mese per quello per vice sovrintendente e da sei a tre mesi per quello per vice ispettore), atteso che con la relazione tecnica di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017, è stato fatto riferimento, come copertura finanziaria, ad una decorrenza giuridica ed economica anteriore a quella a quella in cui si concluderanno i rispettivi corsi di formazione. Inoltre, per il concorso interno per vice ispettore, nella lettera d-ter, dello stesso articolo 2, è stato specificato che la decorrenza giuridica ed economica della nomina a vice ispettore decorre dal giorno successivo a quello di conclusione del corso di formazione.

Le lettere b), c) e sempre la richiamata lettera d), attraverso l'introduzione della lettera d-bis) all'articolo 2, del decreto legislativo, introducono l'espressa indicazione della medesima decorrenza giuridica ed economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione per la nomina a vice ispettore dei vincitori del primo concorso interno già bandito, di cui alla lettera c), n. 1), e del concorso a 1.000 posti di cui alla successiva lettera d), del medesimo articolo 2 - i cui posti possono essere eventualmente incrementate di 500 unità attraverso la contestuale riduzione dei posti per il secondo concorso per vice ispettori previsto dalla medesima lettera c), n. 1) - riservati ai soli sovrintendenti capo più anziani, con la previsione della precedenza dell'iscrizione in ruolo dei vincitori dei medesimi concorsi, con almeno due anni di anzianità nella qualifica di sovrintendente capo al 1° gennaio 2017, già destinatari della specifica riserva di posti a salvaguardia della maggiore anzianità effettiva nel ruolo. Tali interventi hanno una funzione parzialmente deflattiva del contenzioso in atto: infatti, l'incertezza interpretativa connessa alla mancata espressa indicazione, nel provvedimento di riordino, di una decorrenza certa della nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, ha determinato un significativo ricorso al giudice amministrativo. Il legislatore del riordino è intervenuto, infatti, prevedendo una serie di concorsi interni per titoli per consentire al personale più anziano dei sovrintendenti capo, con un'anzianità in tale qualifica superiore a due anni al 1° gennaio 2017 come espressamente previsto nelle richiamate lettere c) e d), dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, di accedere in tempi brevi al ruolo degli ispettori. In tale contesto - come evidenziato nella stessa relazione illustrativa al decreto legislativo n. 95 del 2017 - era stata considerata anche la situazione dei frequentatori del 15°, 16° e 17° corso di formazione per vice sovrintendente. Questi ultimi, però, sebbene sia stata valorizzata nei concorsi interni la valutazione dei titoli di servizio dell'anzianità complessiva, dell'anzianità nel ruolo dei sovrintendenti e nella qualifica di sovrintendente capo, potrebbero essere scavalcati da colleghi più giovani con notevole minore anzianità effettiva nel ruolo dei sovrintendenti, a causa della diversa decorrenza giuridica della nomina alla qualifica iniziale di vice sovrintendente attribuita dalla legge, nell'ultimo decennio, alle diverse procedure concorsuali.

L'intervento, limitatamente all'eventuale incremento di 500 posti di vice ispettore per il richiamato concorso per 1.000 posti di vice ispettore comporta **l'onere quantificato** nella tabella sottostante. Lo stesso onere - solo per gli anni 2020, 2023 e 2027 - è conseguente all'anticipazione di un anno dell'eventuale utilizzo di 500 posti previsti per il secondo concorso interno per vice ispettore, di cui alla lettera c), n. 2), dell'articolo 2 del decreto legislativo. Il personale interessato, con un'anzianità nella qualifica di sovrintendente capo di almeno due anni al 1° gennaio 2017, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, acquisisce - al massimo entro 1° gennaio 2019 - il parametro di sovrintendente capo coordinatore. I relativi oneri di cui alla tabella sottostante sono specificati nelle **tabelle 1 e 2 allegate alla presente relazione**.

ANTICIPAZIONE CONCORSI PER VICE ISPETTORI RUOLO ORDINARIO																
	dec. Giuridica	anticipato	provenienza	unità	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ANTICIPO CONCORSO 500 VICE ISPETTORI	2019	2018	SOVR. CAPO COORDINATORE	500	-	-	-	66.831,69	-	-	-	-	-	-	363.497,00	-
TOTALE PER ANNO				500	-	-	-	66.831,69	-	-	-	-	-	-	363.497,00	-

le lettere e) e q), attraverso un intervento correttivo alle lettere n) e vv), dell'articolo 2, del decreto legislativo, precisa la decorrenza giuridica al 1° gennaio 2017 e non già al 1° ottobre 2017 delle promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi nella fase transitoria, per effetto della riduzione delle permanenze. Ciò al fine di superare una incertezza interpretativa derivante dall'attuale formulazione che sembra accomunare alla

stessa decorrenza del 1° ottobre 2017 anche gli effetti diversi da quelli connessi all'introduzione del nuovo sistema dei parametri stipendiali con la predetta decorrenza del 1° ottobre 2017, di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che quelli connessi alla corretta decorrenza delle predette promozioni al 1° gennaio 2017 sono già stati considerati nella relazione tecnica allegata al decreto legislativo.

La lettera f), attraverso l'integrazione della lettera t), n. 2), dell'articolo 2, del decreto legislativo, prevede che i posti non coperti (136 unità) nel precedente concorso per 1.500 vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento, di cui al n. 1) della medesima lettera t), sono portati ad incremento del prossimo concorso per 300 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento, nonché la possibilità di rimodulare la durata del relativo corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, fissandola in un arco temporale non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, in sostituzione dell'originario periodo di sei mesi.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che i 136 posti che potranno aggiungersi ai 300 risultano già coperti finanziariamente, con decorrenza giuridica e d'economica precedente a quella che avranno i vincitori del concorso a 300 posti (si soggiunge che la progressione in carriera per i vincitori di quest'ultimo corso è meno veloce di quella prevista per i vincitori del richiamato concorso per 1.500 vice commissari).

La lettera g), attraverso l'integrazione della lettera u), dell'articolo 2, del decreto legislativo, introduce, nei concorsi per vice commissario da bandire entro il 2026, una riserva del dieci per cento dei posti in favore del personale in possesso della laurea triennale o magistrale, frequentatore del 7°, 8° e 8°-bis corso per vice ispettore, già destinatario della specifica previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), del decreto legislativo.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

Le lettere h), r) e t), attraverso la riformulazione delle lettere bb), iii) e rrr), dell'articolo 2, del decreto legislativo, prevedono la sostituzione del corso di aggiornamento dirigenziale per i vice questori aggiunto e qualifiche corrispondenti, con un corso di aggiornamento professionale, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 334 del 2000, escludendo coloro che lo abbiano già frequentato. Si tratta di una previsione che semplifica le procedure e riduce tempi e costi per l'organizzazione dei corsi con il rinvio anche a modalità telematiche.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri

La lettera i) aggiunge due periodi alla lettera cc) dell'articolo 2 del decreto legislativo, al fine di disciplinare, nella fase transitoria, anche il 107° corso in atto per commissario, i cui frequentatori sono stati esclusi dalla frequenza del tirocinio di due anni al termine del corso biennale, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, atteso che il relativo bando di concorso è stato pubblicato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo che ha introdotto il predetto tirocinio operativo. In particolare, i frequentatori del 107° corso accedono, con la qualifica di commissario, al tirocinio operativo di durata non superiore a sei mesi presso l'Ufficio o il Reparto di assegnazione, mediante la rimodulazione del corso biennale che prevede la conclusione del periodo formativo entro il 29 marzo 2019.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che rimane confermata la nomina a commissario capo dopo due anni dall'inizio del corso (7 settembre 2019).

La lettera l), attraverso l'introduzione del n. 2-bis, alla lettera ff), dell'articolo 2 del decreto legislativo, integra la disciplina sull'applicazione del coefficiente d'anzianità per le promozioni a primo dirigente e a dirigente superiore, sia per la fase transitoria che per quella

a regime (si tratta di correzioni di carattere meramente tecnico correlate alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e alla conseguente disciplina per la fase transitoria, necessarie per provvedere alle procedure previste per gli scrutini).

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

La lettera m) apporta una modifica meramente formale alla lettera ii) n. 7), dell'articolo 2 del decreto legislativo (doppio riferimento al D.P.R. n. 337 del 2017).

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

La lettera n), attraverso l'integrazione alla lettera ll), dell'articolo 2 del decreto legislativo, introduce l'espressa decorrenza giuridica ed economica, per i vincitori dei tre concorsi annuali per vice sovrintendente tecnico, individuandola al giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico professionale.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

La lettera o), attraverso l'inserimento delle lettere mm-bis), mm-ter) e mm-quater), integra la disciplina del concorso interno per vice ispettore tecnico, di cui alla lettera mm) dell'articolo 2 del decreto legislativo, prevedendo l'utilizzo anche dei posti disponibili nella dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici al 31 dicembre 2018, conseguente all'aumento di 400 unità attraverso la richiamata modifica della tabella A allegata al D.P.R. n. 337 del 1982 dei posti del concorso interno per vice ispettore tecnico (di cui all'articolo 3, comma 2, del presente schema di decreto). L'impiego dei predetti ulteriori 400 posti di vice ispettore tecnico avviene attingendo dagli idonei della graduatoria del concorso di cui alla lettera mm), ovvero, in via subordinata, per i posti residui, mediante un secondo concorso da bandire entro il 30 aprile 2019. Nella prima ipotesi, agli altri vincitori sarà estesa la decorrenza giuridica della nomina a vice ispettore tecnico al 1° gennaio 2019, analoga a quella per l'eventuale ulteriore procedura concorsuale. Inoltre è prevista la possibilità di rimodulare la durata dei corsi di formazione nella fase transitoria, analogamente al richiamato concorso per vice ispettore nella fase transitoria (durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi). Per le modalità attuative si fa rinvio ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che all'incremento dei posti per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici attraverso concorso interno corrisponderà una contestuale corrispondente riduzione dei posti per i concorsi interni per vice ispettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), del decreto legislativo, i cui oneri sono già stati considerati nella relazione tecnica allegata al medesimo decreto legislativo.

Per la lettera q), si richiama quanto già illustrato per la richiamata lettera e).

La lettera v), attraverso l'inserimento della lettera tt-bis), all'articolo 2, del decreto legislativo, prevede l'esclusione del limite di età per il personale interno che partecipa al primo concorso per medico veterinario, nonché una riserva di due posti in favore del personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo di studio, con esperienza nel settore non inferiore a dieci anni.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

La lettera z), attraverso l'inserimento della lettera vvvv) all'articolo 2 del decreto legislativo, introduce l'espressa indicazione della decorrenza del 1° gennaio 2017 per la promozione alla qualifica di orchestrale di primo livello, degli orchestrali ispettori superiori tecnici, colmando una lacuna rispetto a quanto già espressamente previsto per le corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che il relativo onere è stato già considerato dalla relazione tecnica allegata al decreto legislativo.

La lettera aa), attraverso l'inserimento delle lettere aaaa-bis), aaaa-ter), aaaa-quater) e aaaaa-quinquies), all'articolo 2 del decreto legislativo, prevede dei concorsi straordinari interni per titoli, relativi:

- al transito nei ruoli tecnici del personale del ruolo ordinario con un'età non inferiore a 50 anni - in posizione di soprannumero e con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo di origine - per lo svolgimento di compiti per i settori di "supporto logistico e supporto logistico-amministrativo" (*lettera aaaa-bis*). La disposizione è finalizzata a corrispondere alla duplice esigenza di funzionalità che discende, da un lato, dall'attuale situazione in cui un elevato numero di operatori appartenenti alla Polizia di Stato ha un'anzianità anagrafica tale da renderne problematico l'impiego nei servizi di ordine e sicurezza pubblica e, dall'altro, dalla considerazione che una considerevole gamma di compiti amministrativi/gestionali sono svolti, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, da personale del ruolo che espleta funzioni di polizia in relazione alle consistenti diminuzioni delle dotazioni del personale dell'Amministrazione civile registrata negli ultimi dieci anni, anche per effetto del blocco del *turn over*. La soluzione proposta consente quindi, per un verso di accompagnare alla quiescenza mediante l'espletamento di impieghi più confacenti all'età operatori che per lungo tempo hanno svolto attività lavorativa in settori operativi e, per altro verso, di poter procedere all'assunzione di nuovo personale nelle qualifiche di base, per corrispondere alle oggettive esigenze di disporre di personale più giovane per le attività operative;
- all'accesso al settore logistico e al settore logistico-amministrativo dei ruoli tecnici del personale dei ruoli ordinari che svolge da almeno cinque anni funzioni del settore sanitario, anche se privo dello specifico titolo abilitativo, nonché alla qualifica di vice ispettore tecnico del personale del ruolo dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo (*lettera aaaa-ter*) e *aaaa-quater*);

Per le modalità attuative di quanto previsto dalle *lettere aaaa-bis*), *ter*), *quater*), viene fatto rinvio ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza con il quale saranno individuati i contingenti annuali, comunque in misura non superiore al dieci per cento delle dotazioni organiche complessive dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori tecnici (*lettera aaaa-quinquies*).

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che al predetto eventuale transito e accesso nella qualifica di vice ispettore tecnico, in posizione soprannumeraria, corrisponde l'indisponibilità di posti nella qualifica di provenienza, nonché nei concorsi interni nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori, attraverso la prevista indisponibilità dei posti nel ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 335 del 1982 (*lettera m-quater*).

L'articolo 15 introduce delle modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente la Polizia di Stato.

La lettera a), attraverso l'inserimento del comma 1-bis all'articolo 3 del decreto legislativo, il recupero, prevede l'aggiornamento dell'art. 3-*bis*, comma 2, del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge n. 410 del 1991, con il recupero di 5 posti da dirigente generale già previsti come posizione di fuori ruolo presso il SISDE dalla legge istitutiva della DIA, con il contestuale incremento della dotazione organica dei dirigenti generali (da 27 a 32) e conseguente modifica della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335 del 1982, di cui al richiamato articolo 2, comma 2, del presente decreto, **con la prevista conseguente copertura del relativo onere.**

La lettera b), attraverso l'introduzione del comma 13-bis all'articolo 3 del decreto legislativo, prevede la possibilità per l'Amministrazione di organizzare i corsi di formazione del personale della Polizia di Stato in più cicli didattici, anche mediante il ricorso agli strumenti telematici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori del medesimo concorso. Ciò consente di risolvere la criticità logistica degli Istituti di Istruzione connessa alla mancanza di soluzioni alloggiative idonee a garantire la formazione di un elevato numero di dipendenti.

L'intervento non comporta oneri aggiuntivi atteso che per tutti i concorsi è stato fatto riferimento, come copertura finanziaria per la decorrenza giuridica ed economica della nomina, a tutti i vincitori dei medesimi concorsi, per cui l'attribuzione agli stessi della medesima decorrenza di quelli che hanno concluso il primo ciclo risulta già coperto.

La lettera c), attraverso l'integrazione del comma 15 dell'articolo 3 del decreto legislativo, estende la norma di salvaguardia ai riferimenti alle nuove qualifiche di vice questore e qualifiche corrispondenti introdotte dal decreto legislativo e dal presente schema di decreto.

L'intervento non comporta oneri aggiuntivi.

L'articolo 16 reca disposizioni integrative e correttive all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente il Corpo della Guardia di finanza.

In particolare, il comma 1, modifica l'articolo 36 in tema di disposizioni transitorie e finali per la Guardia di finanza, prevedendo:

- (1) alle lettere a), b), c) e d), modifiche di carattere formale ovvero volte a precisare le disposizioni vigenti in materia di concorsi per allievi marescialli e per sottotenenti. **Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri.**
- (2) alla lettera e), la modifica del comma 47 in tema di inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale.

L'intervento determina la possibilità di conferire nel 2019 una promozione ulteriore, ad invarianza di organico, al grado di generale di brigata del comparto aeronavale rispetto a quella già prevista dalla tabella n. 1 annessa al decreto legislativo n. 69/2001.

L'onere, derivante dalla predetta promozione ulteriore, è stato quantificato considerando:

- (a) la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità dirigenziale) su tredici mensilità percepito nel grado inferiore a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore;
- (b) le unità di personale interessato e gli anni di servizio che verranno espletati con il nuovo grado.

L'onere così determinato (come risultante dalla **tabella B1**) ha un valore costante nel periodo considerato pari ad euro 11.684,06.

Tabella B1

unità	inquadramento provenienza	inquadramento nuovo	periodo	T.E. inquadramento provenienza comprensivo oneri am/ve per 13 mesi	T.E. inquadramento nuovo comprensivo oneri am/ve per 13 mesi	differenza trattamento economico	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028					
							nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo
1	COL+23aa. 3 ^a Cl.	Gen.Brig. 3 ^a CLASSE	01/01/2019	31/12/2020	116.026,42	127.710,48	11.684,06	-	12	11.684,06	12	11.684,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	COL+23aa. 4 ^a Cl.	Gen.Brig. 4 ^a CLASSE	01/01/2021	31/12/2022	119.149,83	130.833,89	11.684,06	-	-	-	-	12	11.684,06	12	11.684,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	COL+23aa. 5 ^a Cl.	Gen.Brig. 5 ^a CLASSE	01/01/2023	31/12/2024	122.273,24	133.957,30	11.684,06	-	-	-	-	-	-	12	11.684,06	12	11.684,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	COL+23aa. 6 ^a Cl.	Gen.Brig. 6 ^a CLASSE	01/01/2025	31/12/2026	125.396,65	137.080,71	11.684,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	11.684,06	12	11.684,06	-	-	-	-	-	-	-	-			
	COL+23aa. 7 ^a Cl.	Gen.Brig. 7 ^a CLASSE	01/01/2027	31/12/2028	128.520,06	140.204,12	11.684,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	11.684,06	12	11.684,06	12	11.684,06			
							0,00			11.684,06		11.684,06		11.684,06		11.684,06		11.684,06		11.684,06		11.684,06		11.684,06		11.684,06		11.684,06		11.684,06		

(1) alla lettera f), l'introduzione del:

(a) comma 60-bis, al fine di disciplinare per il Corpo le ipotesi di incompatibilità anche per gli appartenenti che risultano eletti ovvero nominati a una carica politica o amministrativa per tutta la durata del loro mandato. L'intervento non reca oneri tenuto conto che:

- è volto a disciplinare le ipotesi di incompatibilità per gli appartenenti alla Guardia di finanza che risultino eletti ovvero nominati a una carica politica o amministrativa;
- la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che per i trasferimenti connessi a tali ipotesi di incompatibilità, disposti già al momento della mera candidatura, non spetta la correlata indennità di cui all'articolo 1 della legge n. 86 del 2001 in quanto la stessa "è prevista soltanto quando il trasferimento è disposto per esigenze del servizio dell'Amministrazione", mentre nei casi della specie il trasferimento è stato determinato da una "necessità operativa dell'Amministrazione che prescinde totalmente dalla presenza di esigenze di servizio e si radica invece in una disposizione legislativa, la quale, interveniente per la tutela di esigenze di carattere generale, ha imposto all'Amministrazione un atto di mobilità". In altri termini, non si è in presenza di un trasferimento in senso tecnico, cioè di assegnazione di autorità del pubblico dipendente ad altra sede di servizio, a prescindere dalla sua volontà per esigenze dell'Organizzazione, in quanto il temporaneo allontanamento non è disposto per soddisfare proprie esigenze funzionali e operative, ma costituisce per l'Amministrazione "un atto dovuto, che è tenuta ad adottare al verificarsi del presupposto di legge, anche se, in conseguenza e per effetto di esso, dovessero risultare pregiudicate e compromesse le suddette esigenze". La *ratio* alla base di tale scelta legislativa è stata individuata nella "superiore necessità di garantire l'interesse generale alla imparzialità degli appartenenti ai Corpi di polizia candidati, la quale potrebbe essere compromessa dall'interesse politico sotteso alla competizione elettorale. Tale interesse risulta ancora più evidente nel caso, ora disciplinato a fattor comune, in cui l'appartenente risulti successivamente eletto ovvero destinatario di nomina a uno specifico incarico "politico" ovvero presso un ente territoriale (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere n. 3156/2008 espresso nell'Adunanza del 24 settembre 2008; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, sentenza n. 1133/13 in data 22 maggio 2013; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza n. 254/13 in data 11 gennaio 2013; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza n. 2068/2010 in data 31 luglio 2010; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2907/2005, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1019 del 04 settembre 1996; T.A.R. Calabria, sentenza n. 5 del 16 gennaio 1996).

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;

(b) comma 60-ter, al fine di prevedere un concorso straordinario per il ruolo esecutori della banda del Corpo.

L'intervento è diretto a "stabilizzare" il personale del Corpo che, sebbene non reclutato per tali fini, svolge già da anni le funzioni di "esecutore" nell'ambito del complesso bandistico della Guardia di finanza in qualità di "aggregato". Tale personale, pari ad undici unità (3 vicebrigadieri e 8 appuntati scelti qualifica speciale), assumerebbe, in caso di superamento del concorso straordinario in parola, la qualifica di 3^ parte B, corrispondente al grado di maresciallo ordinario.

L'onere è stato quantificato considerando:

- la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile) su tredici mensilità percepito nei gradi inferiori a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore, tenuto conto anche delle rispettive progressioni di carriera;
- le unità di personale interessato e gli anni di servizio che verranno espletati con il nuovo grado.

L'onere così determinato (come risultante dalla **tabella C**) ha un valore pressoché costante nel periodo considerato, con un picco di euro 59.367,47 negli anni 2026, 2027 e 2028.

Tabella C

unità	inquadramento provenienza	inquadramento nuovo	periodo	T.E. inquadramento provenienza comprensivo oneri am/ne per 13 mesi	T.E. inquadramento nuovo comprensivo oneri am/ne per 13 mesi	differenza trattamento economico	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		
							nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi
3	VICEBRIGADIERE	MAR. ORD. 3^ PARTE B	01/01/2019	31/12/2023	44.544,70	49.322,33	4.777,63	-	-	12	14.332,89	12	14.332,89	12	14.332,89	12	14.332,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRIGADIERE	MAR. ORD. 3^ PARTE B	01/01/2024	31/12/2025	45.905,00	49.322,33	3.417,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10.251,99	12	10.251,99	-	-	-	-	-	-	-	
	BRIGADIERE	MAR. CAPO 3^ PARTE B	01/01/2026	31/12/2028	45.905,00	50.437,73	4.532,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13.598,19	12	13.598,19	12	13.598,19	
							0,00		14.332,89		14.332,89		14.332,89		14.332,89		14.332,89		10.251,99		10.251,99			13.598,19		13.598,19		13.598,19	

unità	inquadramento provenienza	inquadramento nuovo	periodo	T.E. inquadramento provenienza comprensivo oneri am/ne per 13 mesi	T.E. inquadramento nuovo comprensivo oneri am/ne per 13 mesi	differenza trattamento economico	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		
							nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi
8	APP-SC. "O.S."	MAR. ORD. 3^ PARTE B	01/01/2019	31/12/2025	44.716,57	49.322,33	4.605,76	-	-	12	36.846,08	12	36.846,08	12	36.846,08	12	36.846,08	12	36.846,08	12	36.846,08	12	36.846,08	-	-	-	-	-	
	APP-SC. "O.S."	MAR. CAPO 3^ PARTE B	01/01/2026	31/12/2028	44.716,57	50.437,73	5.721,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	45.769,28	12	45.769,28	12	45.769,28	
							0,00		36.846,08		36.846,08		36.846,08		36.846,08		36.846,08		36.846,08		36.846,08				45.769,28		45.769,28		45.769,28

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0,00	51.178,97	51.178,97	51.178,97	51.178,97	51.178,97	47.098,07	47.098,07	59.367,47	59.367,47	59.367,47

(c) comma 60-quater, volto ad assicurare il mantenimento di adeguati livelli di funzionalità della Guardia di finanza e, in particolare, dei Comandi retti da ufficiali generali a livello di generale di divisione, mediante la previsione di una deroga temporanea al meccanismo previsto dall'ultimo periodo di cui all'articolo 33, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 69/2001 secondo cui la promozione al grado superiore di un ufficiale per il quale era stato precedentemente sospeso il giudizio di avanzamento è effettuata anche se non esiste vacanza e la stessa è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo. Ne consegue che, qualora nel corso del 2018 detto meccanismo trovi concreta applicazione, la promozione effettuata non ha effetti su quelle previste per il 2019.

L'onere, derivante dalla possibilità di promuovere - ad invarianza di organico - un generale di divisione ulteriore nell'anno 2019, è stato quantificato considerando:

- la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità dirigenziale/di posizione) su tredici mensilità percepito nel grado inferiore a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore;

- le unità di personale interessato e gli anni di servizio che verranno espletati con il nuovo grado.

L'onere così determinato (come risultante dalla **tabella D**) ha un valore pressoché costante nel periodo considerato, con un picco di euro 41.768,22 negli anni 2027 e 2028;

Tabella D

unità	inquadramento provenienza	inquadramento nuovo	periodo	T.E. inquadramento provenienza	T.E. inquadramento nuovo	differenza trattamento economico	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
							nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo
1	GEN.BRIG. 4° CL	GEN.DIV 3° CL	01/01/2019 31/12/2020	130.833,89	170.479,04	39.645,16	-	12	39.645,16	12	39.645,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GEN.BRIG. 5° CL	GEN.DIV 4° CL	01/01/2021 30/06/2022	133.957,30	174.133,22	40.175,92	-	-	-	12	40.175,92	12	40.175,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	GEN.BRIG. 6° CL	GEN.DIV 5° CL	01/01/2023 31/12/2024	137.080,71	177.787,39	40.706,69	-	-	-	-	-	-	-	12	40.706,69	12	40.706,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	GEN.BRIG. 7° CL	GEN.DIV 6° CL	01/01/2025 31/12/2026	140.204,12	181.441,57	41.237,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	41.237,45	12	41.237,45	-	-	-	-	-	-	
	GEN.BRIG. 8° CL	GEN.DIV 7° CL	01/01/2027 31/12/2028	143.327,53	185.095,74	41.768,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	41.768,22	12	41.768,22	
							0,00		39.645,16		39.645,16		40.175,92		40.175,92		40.706,69		40.706,69		41.237,45		41.237,45		41.768,22		41.768,22	

L'articolo 17 introduce modificazioni all'articolo 44, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente il Corpo di polizia penitenziaria.

Nella relazione illustrativa sono chiariti nel dettaglio i correttivi apportati, che in questa sede si sintetizzano. **Al comma 1:**

la lettera a), reca la modifica parziale di alcune disposizioni transitorie introdotte dall'articolo 44, comma 8, relativamente all'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria. In particolare, viene modificato il termine ultimo per l'attivazione del concorso previsto alla lettera b) di tale comma ed, in ossequio al principio di equiordinazione, viene prevista una disciplina transitoria per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti fino al 2022, analoga a quella già prevista all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 95/2017. È stata inoltre prevista la possibilità di rimodulare la durata dei corsi di formazione nella fase transitoria per i vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente (non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese), attraverso modalità attuative rinviate ad un decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. **Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.**

Alla lettera b) è statuita la modifica del comma 14 con la previsione dell'incremento dei posti, da 50 ad 80, del concorso interno per titoli, per l'accesso, per una sola volta, al ruolo direttivo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria ivi istituito, nonché la rimodulazione del corso prevedendo il rinvio al decreto del Capo del Dipartimento anche per la specifica determinazione della durata dello stesso, da stabilire tra un minimo tre ed un massimo di mesi sei.

Gli oneri derivanti dalla norma, calcolati in €89.895,59 fino al 2023 ed in €115.835,22 a regime, sono stati quantificati considerando che l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento è riservata per il 20 % dei posti ai sostituti commissari e per l'80% al restante personale del ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo.

Nel dettaglio, la disposizione:

- per l'anno 2019, anno di nomina nella qualifica iniziale di vice commissario (ipotizzata a partire dal secondo semestre), non determina oneri in quanto tutto il personale ammesso alla procedura (appartenente al ruolo degli ispettori a partire dalla qualifica di ispettore capo) percepisce un trattamento economico superiore a quello del vice commissario.
- per gli anni 2020-2023, determina un onere annuale pari a € 89.895,59, così calcolato:
 - n 24 unità : differenziale tra la media del trattamento economico relativo alle

qualifiche da ispettore capo a ispettore superiore + 8 ed il trattamento economico del commissario: €3.551,46 (5.362,15 – 51.810,69) x 24 = € 85.235,07;

- n 6 unità: differenziale tra la media del trattamento economico relativo ai sostituti commissari e sostituti commissari coordinatori ed il trattamento economico del commissario:

€776,75 (55.362,15 – 54.585,40) x 6 = € 4.660,52;

totale : 85.235,07+4.660,52 = 89.895,59

- per gli anni 2024-2029 l'onere pari a € 115.035,22 così calcolato:

- n 24 unità : differenziale tra la media del trattamento economico relativo alle qualifiche da ispettore capo a ispettore superiore + 8 ed il trattamento economico del commissario capo

€4.389,45 (56.200,14 -51.810,69) x 24 = € 105.346,77.

- n. 6 unità: differenziale tra la media del trattamento economico relativo ai sostituti commissari e sostituti commissari coordinatori ed il trattamento economico del commissario capo:

€1.614,74 (56.200,14 – 54.585,40) x 6 = € 9.688,45.

totale : 105.346,77+ 9.688,45= 115.035,22

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva della ripartizione degli oneri per anno:

ONERE PER AMPLIAMENTO ORGANICO 30 COMMISSARI MODIFICA ART. 44, COMMA 14, LETTERA B											
	unità	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vice Commissari	30	-									
Commissari	30		89.895,59	89.895,59	89.895,59	89.895,59					
Commissari Capo	30						115.035,22	115.035,22	115.035,22	115.035,22	115.035,22
ONERE ANNUO		-	89.895,59	89.895,59	89.895,59	89.895,59	115.035,22	115.035,22	115.035,22	115.035,22	115.035,22

Per completezza si precisa infine che tale incremento, ai sensi di quanto previsto al comma 19 dell'articolo 44, rende indisponibile un corrispondente numero di posti della carriera dei funzionari, insistendo nell'ambito della dotazione organica della stessa.

La lettera c), ai fini dell'accesso - in fase transitoria - alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, prevede una riserva specifica in favore di una determinata categoria di personale del ruolo degli ispettori. i carriera per gli stessi . **L' intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.**

Le lettera d) e la lettera e) recano, rispettivamente, la modifica del comma 25 e del comma 28, necessarie a perfezionarne e chiarire l'impianto normativo, allo scopo di evitare possibili dubbi in ordine all'applicabilità delle disposizioni interessate. **Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri.**

La lettera f), integra le disposizioni vigenti prevedendo la possibilità di articolare ed organizzare i corsi di formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria in più cicli didattici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori del medesimo concorso. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri**

La lettera g), introduce il comma 34-bis, necessario per adeguare l'impianto normativo complessivo alle modifiche della denominazione di alcune qualifiche del ruolo tecnico del Corpo di polizia penitenziaria.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri.

Il comma 2 prevede l'applicabilità della disciplina relativa alla formazione della graduatoria del corso di formazione rivolto ai vincitori del concorso interno, introdotta con il correttivo, anche al corso in atto alla data di entrata in vigore del correttivo medesimo.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

L'articolo 18, comma 1, prevede una serie di modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente disposizioni finali e finanziarie per le Forze di polizia.

La lettera a) introduce una precisazione al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo, circa il corretto riferimento al vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti con più di ventitré anni di anzianità e non diciotto.

L'intervento non comporta oneri.

La lettera b), espunge, al comma 4 dello stesso articolo 45, l'erroneo riferimento all'articolo 1820-*bis* (non esistente) del Codice dell'Ordinamento Militare.

L'intervento non comporta oneri.

La lettera c), attraverso il nuovo comma 4-bis all'articolo 45 del decreto legislativo, introduce una norma di salvaguardia per i vice questori e qualifiche e gradi corrispondenti che al 1° gennaio 2018 risultavano essere in possesso di un'anzianità di ruolo superiore a 13 anni e inferiore a 18 anni. In tale modo si elimina uno "scavalco temporaneo" nel trattamento economico di funzionari e ufficiali promossi alla qualifica di vice questore o al grado di tenente colonnello prima del 1° gennaio 2018, da parte dei vice questori aggiunti/maggiori con pari anzianità di servizio promossi successivamente. A tale scopo, fermo restando l'inquadramento al 1° gennaio 2018 nel livello retributivo di "*tenente colonnello con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale*", detto personale continua nella progressione economica determinata ai sensi dell'articolo 1811, comma 1, lettera a), numero 9), del citato decreto legislativo, n. 66 del 2010, corrispondente alla posizione del "*maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale*", fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondenti con più di diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale. **lett.c)**

Per l'Arma dei carabinieri, l'intervento riguarda, complessivamente, 28 ufficiali del ruolo tecnico promossi al grado di tenente colonnello prima del compimento del 18° anno dalla nomina a ufficiale, i quali:

- alla data del 1° gennaio 2018, sono stati "scavalcati" nel trattamento economico dai maggiori con la stessa anzianità di servizio, in ragione del più favorevole indice di abbattimento applicato a questi ultimi con il provvedimento di riordino;
- matureranno il passaggio al livello retributivo superiore di "tenente colonnello +18" tra il 2018 e il 2019.

La modifica introdotta consente di applicare agli interessati l'indice di abbattimento del "maggiore +13", fino al compimento del 18° anno dalla nomina a ufficiale, allorquando gli stessi conseguiranno la più favorevole posizione stipendiale.

Pertanto, l'onere dell'intervento, per l'Arma dei carabinieri, relativo agli

anni 2018 e 2019, è stato, quantificato, rispettivamente, in 67.599,84€ e 61.966,52€ considerando:

- (a) le 28 unità di personale dell'Arma dei carabinieri interessato;
- (b) i mesi fino al nuovo inquadramento nella posizione di "tenente colonnello +18";
- (c) la differenza tra lo stipendio (su 13 mensilità) percepito nell'inquadramento riconosciuto alla luce della disciplina previgente ("Col.+2", classe iniziale) e lo stipendio attribuito a seguito del riordino, applicando l'indice di abbattimento (15) previsto per il "maggiore +13".

Tabella E

Salvaguardia del trattamento economico degli Ufficiali dell'Arma nel grado di Ten. Col. con anzianità di spallina inferiore a 18 anni																											
unità	inquadramento provenienza	inquadramento nuovo	periodo	T.E. inquadramento provvisoria complessivo oneri annui per 13 mesi	T.E. inquadramento nuovo complessivo oneri annui per 13 mesi	differenza trattamento economico	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		
							nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi
	TEN.COL. 15-2a	TEN.COL.+18a 2° cl.	01/01/2018	30/11/2019	39.866,48	42.279,76	2.414,28	12	67.599,84	13	61.966,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				
					0,00	0,00	0,00																				

Tabella F

unità	inquadramento provenienza	inquadramento nuovo	periodo		T.E. inquadramento provenienza comprensivo oneri am/ne per 13 mesi	T.E. inquadramento nuovo comprensivo oneri am/ne per 13 mesi	differenza trattamento economico	2018	
								nr. mesi	costo periodo
43	TEN.COL. 15+2aa	TEN.COL.+13aa 2^ cl.	01/01/2018	30/09/2018	39.865,49	40.129,94	264,45	9	8.528,62
									8.528,62

unità	inquadramento provenienza	inquadramento nuovo	periodo		T.E. inquadramento provenienza comprensivo oneri am/ne per 13 mesi	T.E. inquadramento nuovo comprensivo oneri am/ne per 13 mesi	differenza trattamento economico	2018	
								nr. mesi	costo periodo
23	TEN.COL. 15+2aa	TEN.COL.+13aa 2^ cl.	01/01/2018	28/02/2018	39.865,49	40.129,94	264,45	2	1.013,84
									1.013,84

2018
9.542,46

La lettera d), interviene sul comma 21 dell'articolo 45 del decreto legislativo per esplicitare i casi di esclusione della promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio per il personale che riveste il grado di generale di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche e gradi corrispondenti che rivestono il grado o la qualifica apicale del ruolo di appartenenza. Si tratta di una disposizione di carattere meramente formale volta ad evitare incertezze applicative.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri

La lettera e), introduce un comma 21-bis all'articolo 45 del decreto legislativo, al fine di attribuire al personale con qualifica e grado apicale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, esclusi dal precedente comma 21 dalla promozione a titolo onorifico alla qualifica e grado superiore, la denominazione di coordinatore e le corrispondenti qualifiche speciali il giorno successivo alla cessazione dal servizio, senza, quindi, alcun riflesso di carattere economico al pari delle promozioni disciplinate nel richiamato comma 21 dello stesso articolo 45.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri

La lettera f), integra i richiami agli articoli del codice dell'ordinamento militare applicati al personale della Polizia di Stato e della polizia penitenziaria, contenute nel comma 26 dell'articolo 45 del decreto legislativo, attraverso l'introduzione dell'articolo 920 del predetto codice. L'intervento è volto ad estendere espressamente anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile la stessa disciplina sulla corresponsione dell'assegno alimentare al personale sospeso dalle funzioni, già applicata al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare delle Forze armate. Ciò al fine di superare alcune incertezze applicative derivanti dall'attuale richiamo alle corrispondenti norme contenute negli articoli 82 e 98 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, già applicate al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile con le stesse modalità previste per il personale militare.

Si richiama, in proposito, anche la disciplina sugli effetti dei nuovi stipendi, comprendente anche il predetto assegno alimentare, contenuti nel recente rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (articoli 3, comma 1, e 19, comma 1, del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39).

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che si tratta di una disposizione di carattere interpretativo volto a superare una incertezza dei riferimenti normativi per il solo personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, fermo restando

il consolidato principio sulla corresponsione dell'assegno alimentare a tutto il personale del pubblico impiego sospeso dal servizio, anche in applicazione di una consolidata giurisprudenza.

La lettera g), allo scopo di salvaguardare l'armonico sviluppo del ruolo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ancora in fase di assestamento dopo il riordino, solo per il 2019, consente, attraverso l'introduzione di un comma 27-bis, al decreto legislativo, di non computare nel novero delle promozioni annuali eventuali conferimenti conseguenti alla cessazione dei motivi della sospensione discrezionale di cui all'articolo 1089 del COM.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, poiché non prevede variazioni della dotazione organica.

La lettera h), integra il comma 30, lettera d), del decreto legislativo, attraverso la correzione delle norme di estensione del contratto di cui all'articolo 45, comma 30, del decreto legislativo, atteso che tra le norme "contrattuali" estese al personale dirigente delle Forze di polizia era saltato il richiamo all'articolo 11 del d.P.R. n. 51 del 2009, relativo all'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che erano già stati considerati gli effetti finanziari del richiamo anche al predetto articolo 11.

L'articolo 19 apporta una integrazione all'articolo 46 del decreto legislativo, concernente la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevedendo la disapplicazione per il triennio 2018/2020 della disposizione relativa alla destinazione della rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente per il finanziamento del relativo "contratto" per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del meccanismo di raccordo per i dirigenti militari, atteso che per il suddetto triennio è già prevista una adeguata copertura finanziaria, assicurata dalle risorse destinate all'attuazione del predetto articolo 46, dal DPCM 21 marzo 2018, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri

L'articolo 20 introduce delle modificazioni all'articolo 47, del decreto legislativo, concernente le abrogazioni, prevedendo - mediante l'introduzione del comma 2-bis - l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per rimettere - analogamente ad altre disposizioni di semplificazione contenute nel decreto legislativo - alla competenza del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza la regolamentazione degli Istituti di Istruzione, Scuole o Centri della Polizia di Stato (invece del rinvio ad un regolamento).

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri

L'articolo 21 introduce delle modifiche alle tabelle allegate al decreto legislativo, prevedendo, la sostituzione, alla TABELLA G, delle parole: "Articolo 46" con quelle corrette di "Articolo 45".

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri

Nell'allegata tabella riepilogativa AA sono riportati gli oneri per ciascuna Forza di polizia, in relazione a contenuti dei richiamati CAPI da I a V, del presente schema di decreto, nonché quelli complessivi, con un onere a regime, a partire dall'anno 2028, pari ad euro 730.883,40.



L'articolo 22, al comma 1 prevede che alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del presente schema di decreto, pari a 508.961 euro per l'anno 2018, a 1.005.629 euro per l'anno 2019, a 923.613 euro per l'anno 2020, a 1.032.429 euro per l'anno 2021, a 789.425 euro per l'anno 2022, a 702.360 euro per l'anno 2023, a 723.419 euro per l'anno 2024, in 1.015.370 euro per l'anno 2025, a 816.467 euro per l'anno 2026, a 1.100.429 euro per l'anno 2027 e a 730.884 euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

All'articolo 22, comma 2 è specificato che gli oneri indiretti, inclusi negli importi indicati al comma 1, derivanti dall'applicazione al personale delle Forze armate dell'articolo 19, comma 1, lettera c) e definiti ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano ad euro 277.874 per l'anno 2018, in euro 306.088 per l'anno 2019, in euro 156.567 per l'anno 2020 e in euro 40.682 per l'anno 2021, come di seguito determinati

Salvaguardia del trattamento economico degli Ufficiali delle Forze armate nel grado di Ten. Col. con anzianità di spallina inferiore a 18 anni																
unità		Anni Servizio 2018				periodo		2018		2019		2020		2021		
		Anz. Serv. con laurea	durata corso laurea	effettivo	c/laurea	destinatario del provvedimento	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo		
10	Co Ing El	19/09/1995	5	17	22	01/01/2018	19/09/2018	9	154,80	-	-	-	-	-	-	
15	Co San El	01/06/1994	6	17	23	01/01/2018	01/06/2018	5	12.531,75	-	-	-	-	-	-	
7		12/12/1994	6	17	23	01/01/2018	12/12/2018	12	14.035,63	-	-	-	-	-	-	
14		20/06/1995	6	16	22	01/01/2018	20/06/2019	12	33.800,06	6	27.782,30	-	-	-	-	
7		05/12/1995	6	16	22	01/01/2018	05/12/2019	12	16.900,03	11	25.467,05	-	-	-	-	
13		18/01/1996	6	15	21	01/01/2018	18/07/2020	12	31.385,77	12	31.385,77	7	30.097,47	-	-	
9		29/11/1996	6	15	21	01/01/2018	29/11/2020	12	21.728,61	12	21.728,61	11	32.743,35	-	-	
3		05/07/1997	6	14	20	01/01/2018	05/07/2021	12	7.969,20	12	12.898,92	12	12.898,92	7	6.945,57	
5		19/12/1997	6	14	20	01/01/2018	19/12/2021	12	13.282,00	12	21.498,20	12	21.498,20	12	19.844,50	
10		Comm. Maritt.	04/09/1996	4	17	21	01/01/2018	04/09/2018	8	137,60	-	-	-	-	-	-
9			04/09/1997	4	16	20	01/01/2018	04/09/2019	12	2.380,23	8	13.371,48	-	-	-	-
6	Corpo Sanitario Militare Marina	04/09/1994	6	17	23	01/01/2018	04/09/2018	8	8.020,38	-	-	-	-	-	-	
6		04/09/1995	6	16	22	01/01/2018	04/09/2019	12	14.485,74	8	15.875,58	-	-	-	-	
2	Genio Navale	09/09/1997	6	14	20	01/01/2018	09/09/2021	12	5.312,80	12	8.599,28	12	8.599,28	9	5.953,34	
3		28/08/1995	5	17	22	01/01/2018	28/08/2018	8	41,28	-	-	-	-	-	-	
2	Genio Aeronautico	29/08/1996	5	16	21	01/01/2018	29/08/2019	12	4.828,58	8	2.971,44	-	-	-	-	
10		28/11/1995	5	17	22	01/01/2018	28/11/2018	11	189,20	-	-	-	-	-	-	
11		09/11/1996	5	16	21	01/01/2018	09/11/2019	12	26.557,19	11	22.471,46	-	-	-	-	
10	Corpo Commiss. Aeronautico	06/12/1997	5	15	20	01/01/2018	06/12/2020	12	2.644,70	12	24.142,90	12	22.285,80	-	-	
9		11/12/1996	4	17	21	01/01/2018	11/12/2018	11	189,20	-	-	-	-	-	-	
5	Corpo Sanitario Aeronautico	04/04/1994	6	17	23	01/01/2018	04/04/2018	3	2.506,35	-	-	-	-	-	-	
7		13/11/1995	6	16	22	01/01/2018	13/11/2019	12	16.900,03	11	25.467,05	-	-	-	-	
5		04/12/1996	6	15	21	01/01/2018	04/12/2020	12	12.071,45	12	12.071,45	12	19.844,50	-	-	
2	Capitanerie di Porto	12/12/1997	6	14	20	01/01/2018	12/12/2021	12	5.312,80	12	8.599,28	12	8.599,28	12	7.937,80	
29		06/09/1995	5	17	22	01/01/2018	06/09/2018	8	399,04	-	-	-	-	-	-	
9	Porto	05/09/1996	5	16	21	01/01/2018	05/09/2019	12	21.728,61	8	13.371,48	-	-	-	-	
228								287	277.873,26		306.087,99		156.566,80		40.681,21	

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 6 LUG. 2018

Tabella 2 - Polizia di Stato

DETTAGLIO COSTI PER QUALIFICA

		vecchia qif		nuova qif		DIFFERENZA	
		Sovrintendente Capo Coord. + 17		Vice Ispettore + 17			
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.324,55	9.798,64	22.211,74	9.331,16	-1.112,81	-467,48
	13ª mensilità	1.943,71	816,56	1.850,98	777,60	-92,73	-38,96
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre	1.507,27	633,20	1.507,27	633,20	0,00	0,00
	13ª mensilità	125,61	52,77	125,61	52,77	0,00	0,00
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre					0,00	0,00
	13ª mensilità					0,00	0,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.304,68	3.042,63	9.054,96	2.960,97	-249,72	-81,66
	13ª mensilità	775,39	253,55	754,58	246,75	-20,81	-6,80
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20	690,92	1.829,40	702,12	29,20	11,20
	13ª mensilità	150,02	57,57	152,45	58,51	2,43	0,94
TOTALI		38.931,43	15.345,84	37.486,99	14.763,08	-1.444,44	-582,76
TOTALE COMPLESSIVO		54.277,27		52.250,07		2.027,20	

		vecchia qif		nuova qif		DIFFERENZA	
		Sovrintendente Capo Coord. + 27		Vice Ispettore + 27			
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.324,55	9.798,64	22.211,74	9.331,16	-1.112,81	-467,48
	13ª mensilità	1.943,71	816,56	1.850,98	777,60	-92,73	-38,96
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre	1.507,27	633,20	1.507,27	633,20	0,00	0,00
	13ª mensilità	125,61	52,77	125,61	52,77	0,00	0,00
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre					0,00	0,00
	13ª mensilità					0,00	0,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.304,68	3.042,63	9.054,96	2.960,97	-249,72	-81,66
	13ª mensilità	775,39	253,55	754,58	246,75	-20,81	-6,80
assegno di funzione	gennaio/dicembre	3.018,20	1.158,38	3.070,50	1.178,45	52,30	20,07
	13ª mensilità	251,52	96,54	255,88	98,20	4,36	1,66
TOTALI		40.250,93	15.852,27	38.831,52	15.279,10	-1.419,41	-573,17
TOTALE COMPLESSIVO		56.103,20		54.110,62		1.992,58	

		vecchia qif		nuova qif		DIFFERENZA	
		Sovrintendente Capo Coord. + 27		Ispettore + 27			
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.324,55	9.798,64	23.324,55	9.798,64	0,00	0,00
	13ª mensilità	1.943,71	816,56	1.943,71	816,56	0,00	0,00
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre	1.507,27	633,20	1.507,27	633,20	0,00	0,00
	13ª mensilità	125,61	52,77	125,61	52,77	0,00	0,00
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre					0,00	0,00
	13ª mensilità					0,00	0,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.304,68	3.042,63	9.348,24	3.056,87	43,56	14,24
	13ª mensilità	775,39	253,55	779,02	254,74	3,63	1,19
assegno di funzione	gennaio/dicembre	3.018,20	1.158,38	3.070,50	1.178,45	52,30	20,07
	13ª mensilità	251,52	96,54	255,88	98,20	4,36	1,66
TOTALI		40.250,93	15.852,27	40.354,78	15.889,43	103,85	37,16
TOTALE COMPLESSIVO		56.103,20		56.244,21		141,01	

		vecchia qif		nuova qif		DIFFERENZA	
		Sovrintendente Capo Coord. + 32		Ispettore + 32			
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.324,55	9.798,64	23.324,55	9.798,64	0,00	0,00
	13ª mensilità	1.943,71	816,56	1.943,71	816,56	0,00	0,00
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre	1.507,27	633,20	1.507,27	633,20	0,00	0,00
	13ª mensilità	125,61	52,77	125,61	52,77	0,00	0,00
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre					0,00	0,00
	13ª mensilità					0,00	0,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.304,68	3.042,63	9.348,24	3.056,87	43,56	14,24
	13ª mensilità	775,39	253,55	779,02	254,74	3,63	1,19
assegno di funzione	gennaio/dicembre	3.470,98	1.332,16	3.531,03	1.355,21	60,05	23,05
	13ª mensilità	289,25	111,02	294,25	112,93	5,00	1,91
TOTALI		40.741,44	16.040,53	40.853,68	16.080,92	112,24	40,39
TOTALE COMPLESSIVO		56.781,97		56.934,60		152,63	

		vecchia qif		nuova qif		DIFFERENZA	
		Sovrintendente Capo Coord. + 32		Ispettore Capo + 32			
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.324,55	9.798,64	23.769,68	9.985,64	445,13	187,00
	13ª mensilità	1.943,71	816,56	1.980,81	832,14	37,10	15,58
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre	1.507,27	633,20	1.507,27	633,20	0,00	0,00
	13ª mensilità	125,61	52,77	125,61	52,77	0,00	0,00
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre					0,00	0,00
	13ª mensilità					0,00	0,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.304,68	3.042,63	9.647,76	3.154,82	343,08	112,19
	13ª mensilità	775,39	253,55	803,98	262,90	28,59	9,35
assegno di funzione	gennaio/dicembre	3.470,98	1.332,16	3.531,03	1.355,21	60,05	23,05
	13ª mensilità	289,25	111,02	294,25	112,93	5,00	1,91
TOTALI		40.741,44	16.040,53	41.660,39	16.389,61	918,95	349,08
TOTALE COMPLESSIVO		56.781,97		58.050,00		1.268,03	

TABELLA 3 - POLIZIA DI STATO

RIDUZIONE CORSO PER MEDICO/MEDICO VETERINARIO

	durata	previdenza	giugno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
RIDUZIONE CORSO MEDICI	6 mesi	MEDICO	73	-	-	32.939,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIDUZIONE CORSO MEDICI	6 mesi	MEDICO	10	-	-	4.512,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIDUZIONE CORSO MEDICI	6 mesi	MEDICO	28	-	-	-	12.634,44	-	-	-	-	-	-	-	-
RIDUZIONE CORSO MEDICI	6 mesi	MEDICO	23	-	-	-	-	-	10.378,29	-	-	-	-	-	-
RIDUZIONE CORSO MEDICI	6 mesi	MEDICO	19	-	-	-	-	-	-	8.573,37	-	-	-	-	-
RIDUZIONE CORSO MEDICI	6 mesi	MEDICO	19	-	-	-	-	-	-	-	8.573,37	-	-	-	-
RIDUZIONE CORSO MEDICI	6 mesi	MEDICO	14	-	-	-	-	-	-	-	-	6.317,22	-	-	-
RIDUZIONE CORSO MEDICI	6 mesi	MEDICO	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.865,99	-	-
RIDUZIONE CORSO MEDICI	6 mesi	MEDICO	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.707,38	-
RIDUZIONE CORSO MEDICI	6 mesi	MEDICO	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.707,38
RIDUZIONE CORSO MEDICI	6 mesi	MEDICO	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIDUZIONE CORSO MEDICI VETERINARI	6 mesi	MEDICO VETERINARIO	4	-	-	1.804,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIDUZIONE CORSO MEDICI VETERINARI	6 mesi	MEDICO VETERINARIO	3	-	-	-	1.353,69	-	-	-	-	-	-	-	-
RIDUZIONE CORSO MEDICI VETERINARI	6 mesi	MEDICO VETERINARIO	3	-	-	-	-	1.353,69	-	-	-	-	-	-	-
RIDUZIONE CORSO MEDICI VETERINARI	6 mesi	MEDICO VETERINARIO	3	-	-	-	-	-	1.353,69	-	-	-	-	-	-
TOTALE PER ANNO			234	-	-	34.744,71	5.865,99	13.988,13	11.731,98	8.573,37	8.573,37	6.317,22	5.865,99	2.707,38	2.707,38

TABELLA 5 - POLIZIA DI STATO

DETTAGLIO COSTI PER QUALIFICA

		vecchia qlf		nuova qlf		DIFFERENZA	
		Medico		Medico Principale			
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	26.351,40	11.070,23	26.796,53	11.257,22	445,13	186,99
	13ª mensilità	2.195,95	922,52	2.233,04	938,11	37,09	15,59
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre					0,00	0,00
	13ª mensilità					0,00	0,00
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre					0,00	0,00
	13ª mensilità					0,00	0,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.310,40	3.371,50	10.416,96	3.406,34	106,56	34,84
	13ª mensilità	859,20	280,96	868,08	283,87	8,88	2,91
assegno di funzione	gennaio/dicembre					0,00	0,00
	13ª mensilità					0,00	0,00
TOTALI		39.716,95	15.645,21	40.314,61	15.885,54	597,66	240,33
TOTALE COMPLESSIVO		55.362,16		56.200,15		837,99	

ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministro per la pubblica amministrazione.

Titolo: schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

PARTE I – ASPETTI TECNICO - NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Lo schema di provvedimento si colloca nel più ampio quadro dell'azione avviata dal Governo per la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato e, pertanto, risulta coerente con il programma dell'Esecutivo.

L'intervento normativo, che reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 in materia di riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia, costituisce il necessario completamento dell'unitaria attuazione della delega sulla riorganizzazione dei Corpi di polizia finalizzata a migliorarne la funzionalità e l'efficacia, nel suo complesso, del sistema del Comparto "Sicurezza" ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali.

L'esercizio della facoltà di delega si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al citato decreto legislativo, derivanti da quanto emerso nella fase di prima applicazione ed, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative connesse anche a lacune normative, nonché da diversi ricorsi attualmente pendenti presso numerosi Tribunali amministrativi regionali, uno dei quali ha già sollevato delle questioni di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, con specifico riferimento alle disposizioni applicate nella fase transitoria.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 177, ha attuato una parte della delega prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, la razionalizzazione delle funzioni di polizia, la gestione associata dei servizi strumentali e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia.

Nell'ambito dell'unitaria delega di cui al richiamato articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" ha successivamente declinato specifici meccanismi di revisione dei ruoli e di riscrittura degli ordinamenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria.

Il successivo comma 6 del citato articolo 8 della legge 124 del 2015 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 (7 luglio 2018), il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

A legislazione vigente non è prevista analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 recante "*Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*"; pertanto, il presente provvedimento, contiene solo disposizioni che rispettano il principio di equiordinazione dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, derivanti dagli ulteriori risparmi di spesa conseguenti all'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a 30.120.313 euro per l'anno 2017, 15.089.182 euro per l'anno 2018 e 15.004.387 a decorrere dall'anno 2019, come previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Il testo che oggi si presenta introduce modifiche di carattere tecnico e formale alle disposizioni

del primo decreto delegato, volte a superare, per ciascuna componente delle predette Forze di polizia, le criticità emerse nella fase di prima applicazione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le norme proposte apportano correttivi ai sottoindicati provvedimenti concernenti:

a) l'ordinamento del personale della Polizia di Stato:

- 1) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*”;
- 2) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*”;
- 3) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante “*Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato*”;
- 4) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante “*Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato*”;
- 5) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, recante “*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.78*”;
- 6) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” nella parte concernente le disposizioni relative alla Polizia di Stato e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.

b) l'ordinamento del personale dell'Arma dei carabinieri:

- 1) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “*Codice dell'ordinamento militare*”, nella parte concernente le disposizioni relative all'Arma dei carabinieri;
- 2) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 concernente “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” nella parte concernente le disposizioni relative all'Arma dei carabinieri e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.

c) la normativa di settore del Corpo della guardia di finanza, novellando le disposizioni vigenti e razionalizzando il quadro giuridico di riferimento mediante il riassetto delle norme risalenti e la loro contestuale abrogazione. In particolare, le disposizioni interessate sono le seguenti:

- 1) la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “*Ordinamento del corpo della Guardia di finanza*”;
- 2) il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante “*Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza*”;
- 3) il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante “*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”;
- 4) il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell'ordinamento militare*”, con riferimento esclusivo alle disposizioni relative alla Guardia di finanza;
- 5) il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, di riordino dei ruoli e delle carriere, con riferimento alle disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza (Capo

III) e alle disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.

d) l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria:

- 1) decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*”;
- 2) decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante “*Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85*”;
- 3) decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “*Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*”;
- 4) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 concernente “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” nella parte concernente le disposizioni relative alla Polizia penitenziaria e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale, dando attuazione ai principi di delega e assicurando la sostanziale equiordinazione delle Forze di polizia.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità e di interferenza delle disposizioni del presente decreto legislativo con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la materia riservata alla potestà legislativa dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. E', tuttavia, prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'iniziativa è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in quanto non si prevedono né si determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

E' stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono analoghi progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il Tar Valle d'Aosta con ordinanza 5 marzo 2018, n. 17 ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come rispettivamente introdotti dall'articolo 30,

comma 1, lett. i) e m), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in relazione all'articolo 76 della Costituzione e all'articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n.124.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento mira a dare attuazione a principi di delega compatibili con l'ordinamento europeo.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non contiene nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella presente iniziativa.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'iniziativa legislativa in rassegna non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il decreto non determina reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Determina, invece, talune deroghe alla normativa vigente, contenute nelle seguenti norme:

- articolo 7 (Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “*Codice dell’ordinamento militare*”), relativo all’Arma dei carabinieri;
- articolo 14 (*Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*), articolo 15 (*Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*), entrambi relativi alla Polizia di Stato;
- articolo 16 (*Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*), relativo al Corpo della guardia di finanza;
- articolo 17 (*Modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*), relativo alla Polizia penitenziaria;
- articolo 18 (*Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*) relativo a disposizioni integrative e/o correttive comuni a tutte le Forze di polizia, concernenti l’inquadramento giuridico ed economico del personale a seguito dell’entrata in vigore del nuovo sistema di progressioni di carriera.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

E’ stata verificata l’insussistenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento *de quo* prevede l’emanazione di diversi atti successivi attuativi, alcuni dei quali con previsione di specifici termini per la loro adozione, di cui è stata verificata la congruenza.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell’intervento normativo sono stati utilizzati riferimenti statistici elaborati dalle Amministrazioni, sulla base di dati disponibili e, laddove necessario, aggiornati nel corso dei lavori.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell’Istituto nazionale di statistica.